



Federazione europea dei produttori di  
mobili per ufficio c/o Segreteria generale  
Ufficio amministrativo  
Horsechestnut House  
Hollybush Lane  
Burghfield Common  
Berkshire RG73JL Regno  
Unito

[info@femb.org](mailto:info@femb.org)  
[www.femb.org](http://www.femb.org)  
[www.levelcertified.eu](http://www.levelcertified.eu)

## **Requisiti di sostenibilità relativi ai mobili per ufficio e non domestici per uso interno**

Edizione 2017

Nota: il presente documento costituisce la base della certificazione.



© FEMB 2017

*Salvo diversa indicazione, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie e microfilm, senza previa autorizzazione scritta della FEMB.*



## INDICE

<b>0</b>	<b><i>Premessa</i></b> .....	<b>9</b>
<b>1</b>	<b><i>Ambito applicativo</i></b> .....	<b>11</b>
<b>2</b>	<b><i>Riferimenti normativi</i></b> .....	<b>12</b>
<b>3</b>	<b><i>Definizioni</i></b> .....	<b>14</b>
3.1	Richiedente .....	14
3.2	Biodegradabile.....	14
3.3	Sostanze chimiche preoccupanti.....	14
3.4	Lavoro minorile.....	14
3.5	Cradle-to-Gate .....	14
3.6	Progettazione per l’ambiente (DFE) .....	14
3.7	Politica ambientale .....	14
3.8	Lavoro forzato .....	15
3.9	Gate-to-Gate .....	15
3.10	Gas serra (GHG) .....	15
3.11	Sostanze o miscele pericolose.....	15
3.12	Rifiuti pericolosi.....	15
3.13	Fornitore ad alto rischio .....	16
3.14	Sostanza chimica di manutenzione .....	16
3.15	Fabbricante .....	16
3.16	Post-consumo .....	16
3.17	Post-industriale (pre-consumo) .....	16
3.18	Sostanza chimica di processo .....	17
3.19	Sostanza chimica di prodotto .....	17
3.20	Materiale recuperato .....	17
3.21	Riciclabile .....	17
3.22	Riciclo.....	17
3.23	Materiali a contenuto di riciclato .....	17
3.24	Rigenerazione .....	17
3.25	Energia rinnovabile .....	17
3.26	Materiale rinnovabile.....	17

<b>3.27</b>	<b>Sostanza estremamente preoccupante (SVHC)</b> .....	<b>18</b>
<b>3.28</b>	<b>Etichetta ambientale di Tipo I</b> .....	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>Valutazione della conformità, valutazione e criteri di valutazione</b> .....	<b>19</b>
<b>4.1</b>	<b>Generalità</b> .....	<b>19</b>
<b>4.2</b>	<b>Selezione di campioni rappresentativi (“worst-case scenario”)</b> .....	<b>19</b>
<b>4.3</b>	<b>Valori di riferimento e di normalizzazione</b> .....	<b>20</b>
4.3.1	Valori di riferimento .....	20
4.3.2	Valori di normalizzazione.....	20
<b>4.4</b>	<b>Frequenza della valutazione di conformità</b> .....	<b>21</b>
<b>4.5</b>	<b>Test</b> .....	<b>21</b>
<b>4.6</b>	<b>Accettazione di altri certificati</b> .....	<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Materiali</b> .....	<b>22</b>
<b>5.1</b>	<b>Legno e materiali a base di legno</b> .....	<b>22</b>
5.1.1	Prerequisito - Legname di provenienza legale .....	22
5.1.2	Contaminanti nel legno riciclato - Livello base .....	22
5.1.3	Gestione sostenibile delle foreste .....	22
5.1.3.1	Livello base .....	22
5.1.3.2	Livello avanzato .....	23
<b>5.2</b>	<b>Parti in plastica</b> .....	<b>23</b>
5.2.1	Prerequisito - Marcatura delle parti in plastica .....	23
<b>5.3</b>	<b>Rivestimento superficiale di parti in legno, plastica e/o metallo</b> .....	<b>24</b>
5.3.1	Prerequisito - Restrizioni relative alle sostanze chimiche .....	24
<b>5.4</b>	<b>Adesivi e colle</b> .....	<b>24</b>
5.4.1	Livello base - Contenuto di COV .....	24
5.4.2	Livello avanzato - Contenuto COV .....	25
<b>5.5</b>	<b>Tessili e cuoio</b> .....	<b>25</b>
5.5.1	Prerequisito - Restrizioni relative alle sostanze chimiche .....	25
5.5.2	Livello base .....	25
<b>5.6</b>	<b>Materiali di imbottitura</b> .....	<b>26</b>
5.6.1	Prerequisito .....	26
5.6.2	Livello base .....	26
<b>5.7</b>	<b>Ritardanti di fiamma</b> .....	<b>26</b>
5.7.1	Prerequisito .....	26
<b>5.8</b>	<b>Ftalati</b> .....	<b>27</b>
5.8.1	Prerequisito .....	27
<b>5.9</b>	<b>Materiali di imballaggio</b> .....	<b>27</b>
5.9.1	Prerequisito .....	27
5.9.2	Livello base .....	27
5.9.3	Livello avanzato .....	28
<b>5.10</b>	<b>Valutazione del ciclo di vita</b> .....	<b>28</b>

5.10.1	Valutazione del ciclo di vita (1)	28
5.10.2	Valutazione del ciclo di vita (2)	28
5.10.3	Valutazione del ciclo di vita (3)	29
<b>5.11</b>	<b>Usa efficiente dei materiali</b>	<b>29</b>
5.11.1	Usa efficiente dei materiali (1)	29
5.11.2	Usa efficiente dei materiali (2)	29
<b>5.12</b>	<b>Contenuto di riciclato</b>	<b>29</b>
5.12.1	Livello base	29
5.12.2	Livello avanzato	30
<b>5.13</b>	<b>Responsabilità estesa del produttore</b>	<b>30</b>
5.13.1	Progettazione per la durata/aggiornabilità	30
5.13.1.1	Prerequisito	30
5.13.1.2	Livello base	31
5.13.1.3	Livello avanzato	31
5.13.2	Progettazione per la rigenerazione	31
5.13.2.1	Prerequisito	31
5.13.3	Progettazione per il riciclaggio	32
5.13.3.1	Prerequisito	32
5.13.4	Altre misure di facilitazione	32
5.13.4.1	Prerequisito - Informazioni per l'utente	32
5.13.4.2	Livello avanzato	32
5.13.4.2.1	Ricerca sulle opzioni di recupero	32
5.13.4.2.2	Buy-back/Take-back/Leasing	33
<b>5.14</b>	<b>Prestazioni del prodotto</b>	<b>33</b>
5.14.1	Prerequisito	33
<b>5.15</b>	<b>Gestione dei rifiuti solidi</b>	<b>33</b>
5.15.1	Prerequisito	33
5.15.2	Generalità	33
5.15.2.1	Livello base - Obiettivo di diversione al 100% dell'organizzazione	33
5.15.2.2	Livello avanzato - Conseguimento del 95% di diversione (prodotto)	33
<b>5.16</b>	<b>Gestione delle acque</b>	<b>34</b>
5.16.1	Prerequisito	34
5.16.2	Crediti per la gestione delle acque	34
5.16.2.1	Livello base - Inventario idrico dello stabilimento	34
5.16.2.2	Livello intermedio - Efficienza idrica	34
5.16.2.3	Livello avanzato - Scarico delle acque reflue	34
<b>6</b>	<b>Energia e atmosfera</b>	<b>35</b>
<b>6.1</b>	<b>Prerequisito</b>	<b>35</b>
<b>6.2</b>	<b>Rendimento energetico degli edifici: baseline</b>	<b>35</b>
6.2.1	Rendimento energetico degli edifici: baseline (1)	35
6.2.2	Rendimento energetico degli edifici: baseline (2)	35
<b>6.3</b>	<b>Rating del rendimento energetico degli edifici</b>	<b>36</b>
<b>6.4</b>	<b>Certificazione del sistema di rating degli edifici</b>	<b>36</b>

<b>6.5</b>	<b>Sistema di gestione dell'energia</b>	<b>36</b>
<b>6.6</b>	<b>Energia incorporata</b>	<b>36</b>
6.6.1	Analisi Cradle-to-Gate	36
6.6.2	Analisi Gate-to-Gate	36
6.6.3	Energia incorporata - Riduzione del 10%	36
<b>6.7</b>	<b>Consumo energetico del prodotto finito</b>	<b>37</b>
6.7.1	Prerequisito - Prodotti per l'illuminazione	37
6.7.2	Prerequisito - Consumo energetico in standby (ad es. per scrivanie sit/stand)	37
<b>6.8</b>	<b>Trasporti</b>	<b>37</b>
6.8.1	Trasporto in entrata	37
6.8.2	Trasporto in uscita	37
<b>6.9</b>	<b>Energia rinnovabile prodotta on-site e off-site</b>	<b>37</b>
6.9.1	Livello base	37
6.9.2	Livello intermedio	38
6.9.3	Livello avanzato (1)	38
6.9.4	Livello avanzato (2)	38
<b>6.10</b>	<b>Gas serra</b>	<b>38</b>
6.10.1	Inventario dei gas serra: baseline	39
6.10.2	Riduzione dei gas serra del 2% o 4%	39
6.10.3	Riduzione dei gas serra del 4% o 8%	39
6.10.4	Riduzione dei gas serra del 6% o 12%	39
6.10.5	Programma volontario di comunicazione delle emissioni di gas serra	39
<b>7</b>	<b>Salute delle persone e degli ecosistemi</b>	<b>40</b>
<b>7.1</b>	<b>Prerequisiti</b>	<b>40</b>
7.1.1	Dimostrazione di conformità	40
7.1.2	Principali sostanze chimiche, rischi e politiche per il sistema di gestione ambientale (SGA)	40
<b>7.2</b>	<b>EMAS, ISO 14001 o sistema equivalente</b>	<b>40</b>
<b>7.3</b>	<b>Piano di gestione delle sostanze chimiche - Stabilimento</b>	<b>41</b>
<b>7.4</b>	<b>Effetti delle sostanze chimiche di prodotto, di processo e di manutenzione</b>	<b>41</b>
7.4.1	Livello di prodotto (specifiche del materiale)	41
7.4.1.1	Livello base	42
7.4.1.2	Livello intermedio	42
7.4.1.3	Livello avanzato	42
7.4.2	Livello di processo (sostanze chimiche di processo)	42
7.4.3	Livello di manutenzione/operativo	42
7.4.4	Strategia di riduzione delle sostanze chimiche	42
<b>7.5</b>	<b>Riduzione/eliminazione delle sostanze chimiche preoccupanti</b>	<b>43</b>
7.5.1	Eliminazione dai prodotti	43
7.5.2	Riduzione o eliminazione dai processi	43
7.5.2.1	Riduzione percentuale	44
7.5.2.2	Concentrazione massima	44
7.5.3	Riduzioni dalle attività di manutenzione e operative	44
7.5.4	Riduzione dei rifiuti pericolosi e delle emissioni in atmosfera	45
7.5.4.1	Rifiuti pericolosi	46

7.5.4.2	Emissioni in atmosfera .....	46
<b>7.6</b>	<b>Mobili a basse emissioni .....</b>	<b>47</b>
7.6.1	Emissioni di formaldeide da materiali a base di legno .....	47
7.6.1.1	Prerequisito .....	47
7.6.1.2	Livello avanzato .....	47
7.6.2	Emissioni di COV dal prodotto finito/componente .....	47
<b>8</b>	<b>Responsabilità sociale .....</b>	<b>48</b>
<b>8.1</b>	<b>Prerequisiti .....</b>	<b>48</b>
8.1.1	Gestione della salute e della sicurezza dei dipendenti .....	48
8.1.2	Lavoro e diritti umani .....	48
<b>8.2</b>	<b>Politica in materia di responsabilità sociale .....</b>	<b>48</b>
<b>8.3</b>	<b>Standard esterno per la gestione della salute e della sicurezza .....</b>	<b>49</b>
<b>8.4</b>	<b>Inclusione .....</b>	<b>49</b>
<b>8.5</b>	<b>Impegno sociale e coinvolgimento delle comunità .....</b>	<b>49</b>
<b>8.6</b>	<b>Report sulla responsabilità sociale.....</b>	<b>49</b>
8.6.1	Livello base .....	50
8.6.2	Livello avanzato .....	50
<b>8.7</b>	<b>Supply chain .....</b>	<b>50</b>
8.7.1	Livello base .....	50
8.7.2	Livello avanzato .....	51
8.7.2.1	Implementazione dello strumento di autovalutazione dei fornitori .....	51
8.7.2.2	Codice di condotta per i fornitori .....	51
<b>8.8</b>	<b>Eccellenza in materia di responsabilità sociale .....</b>	<b>51</b>
8.8.1	Riconoscimento di eccellenza .....	52
<b>Allegato 1 - Elenco delle sostanze chimiche preoccupanti .....</b>		<b>53</b>
<b>Allegato 2 - Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (pubblicata ai sensi dell'articolo 59 (10) del regolamento REACH) .....</b>		<b>54</b>
<b>Allegato 3 - Contaminanti nel legno riciclato (punto 5.1.2) .....</b>		<b>55</b>
<b>Allegato 4 - Tessili e cuoio (punti 5.5.1 e 5.5.2) .....</b>		<b>57</b>
<b>Allegato 5 - Materiali di imbottitura (punti 5.6.1 e 5.6.2) .....</b>		<b>62</b>
<b>Allegato 6 - Elenco delle norme tecniche EN e ISO sui requisiti di dimensioni, sicurezza, resistenza e durata dei mobili per ufficio e non domestici (punto 5.13.1.2) .....</b>		<b>76</b>
<b>Allegato 7 - Formaldeide (punto 7.6.1.2).....</b>		<b>77</b>
<b>Allegato 8 - COV (punto 7.6.2) .....</b>		<b>78</b>
<b>Allegato 9 - Scheda di valutazione .....</b>		<b>79</b>



## 0           **PREMESSA**

Il presente documento è stato sviluppato dalla FEMB, la Federazione europea dei produttori di mobili per ufficio, sulla base dello standard americano ANSI/BIFMA e3, dei criteri europei per gli appalti pubblici verdi e delle specifiche per l'assegnazione di diversi Ecolabel volontari.

Le aziende che scelgono di valutare i propri prodotti di arredamento secondo il presente Standard possono documentare i risultati conseguiti sottoponendoli a verifica di conformità a opera di terzi.

### **Elementi**

Il presente documento è suddiviso in quattro elementi base che consistono in vari prerequisiti e requisiti potenzialmente applicabili alle aziende che desiderano certificare la conformità dei propri prodotti allo Standard. I quattro elementi base sono:

- materiali;
- energia e atmosfera;
- salute delle persone e degli ecosistemi; e
- responsabilità sociale.

### **Prerequisiti**

Ogni elemento ha uno o più prerequisiti che si riferiscono alle prestazioni minime rispetto allo Standard; i richiedenti/prodotti devono soddisfare tutti i prerequisiti dell'intero Standard per poter procedere. Una volta soddisfatti i prerequisiti, i prodotti possono ottenere punti aggiuntivi soddisfacendo i requisiti specificati nei livelli superiori.

### **Crediti**

Al di là dei prerequisiti, la conformità al presente Standard non prevede un numero minimo di crediti da acquisire in uno dei quattro elementi principali del documento. I crediti richiesti possono provenire da uno qualsiasi dei quattro elementi. Nel caso in cui un requisito di legge sia più rigoroso del rispettivo requisito previsto dallo Standard, i punti per questo credito saranno assegnati nonostante lo status di prerequisito.

### **Punti**

Ogni credito ha uno o più punti che si sommano ai fini del conseguimento di un livello di conformità. In aggiunta al numero minimo di punti totali richiesti per ogni livello di conformità, è previsto per ciascun livello anche un numero minimo di punti relativi al prodotto. Si veda l'Allegato 9 per l'elenco dei crediti e punti relativi al prodotto. Il numero massimo di punti è 94 e rappresenta il livello di conformità più alto raggiungibile.

### **Livelli di conformità**

Livello 1 (base): da 32 a 44 punti totali, di cui almeno 5 relativi al prodotto; questo è il livello base di conformità che si può conseguire.

Livello 2 (intermedio): da 45 a 62 punti totali, di cui almeno 11 relativi al prodotto; questo è il livello intermedio di conformità raggiungibile.

Livello 3 (avanzato): da 63 a 94 punti totali, di cui almeno 18 relativi al prodotto; questo è il livello avanzato di conformità che è possibile conseguire.

### **Documenti correlati**

Lo Standard è utilizzabile da solo se si desidera una panoramica dei requisiti. Il processo di certificazione completo richiede tuttavia la conformità a tutti i documenti che compongono il "CAS Document Set": Standard (il presente documento), CAS Requirements, Brand Manual, Guidance Manual, Technical Documents Normative e Technical Documents Informative.

# 1           **AMBITO APPLICATIVO**

Il presente documento fornisce un quadro per la valutazione della sostenibilità dei prodotti di arredamento, stabilendo criteri di performance misurabili relativi agli aspetti ambientali e sociali dell'intera supply chain.

Definisce inoltre i requisiti che hanno lo scopo di garantire che i prodotti a impatto ambientale ridotto abbiano al tempo stesso prestazioni equivalenti a quelle di altri prodotti presenti sul mercato.

Il documento è stato concepito per l'applicazione ai mobili per ufficio, ma i suoi principi possono essere utilizzati per valutare la sostenibilità di qualsiasi tipologia di arredi per interni.

Il documento non è applicabile ai mobili destinati all'uso in ambienti esterni.

*NOTA: il presente documento non contempla la conformità a tutte le normative nazionali o locali in vigore nei diversi paesi in cui i prodotti possono essere fabbricati o venduti. Tuttavia, tutti i requisiti di legge applicabili saranno sempre considerati quali prerequisito per qualsiasi prodotto che dichiara la conformità al presente documento.*

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

I seguenti documenti di riferimento sono indispensabili ai fini dell'applicazione del presente documento. Per i riferimenti datati, si applica solo l'edizione citata. Per i riferimenti non datati, si applica l'ultima edizione del documento di riferimento (comprese le eventuali modifiche).

Numero	Titolo
EN 717-1	Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 1: Emissione di formaldeide con il metodo a camera
EN 1014-3	Conservanti del legno - Creosoto e legno creosoto - Metodi di campionamento e analisi - Parte 3: Determinazione del contenuto di benzo(a)pirene del creosoto
ISO 16000-3	Aria in ambienti confinati- Parte 3: Determinazione della formaldeide e altri composti carbonilici nell'aria interna e nell'aria della camera di prova - Metodo di campionamento attivo
ISO 16000-6	Aria in ambienti confinati- Parte 5: Strategia di campionamento dei composti organici volatili (COV)
EN ISO 16000-9	Aria in ambienti confinati - Parte 9: Determinazione delle emissioni di composti organici volatili da prodotti da costruzione e da prodotti di finitura - Metodo in camera di prova di emissione (ISO 16000-9:2006)
EN ISO 16000-11	Aria in ambienti confinati - Parte 11: Determinazione delle emissioni di composti organici volatili da prodotti da costruzione e prodotti di finitura - Campionamento, conservazione dei campioni e preparazione dei provini (ISO 16000-11:2006)
UE 995/2010	Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti da esso derivati
ISO 11469	Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche
ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale - Requisiti guida per l'uso
ISO 14024	Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure
ISO 14025	Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure
ISO 14040	Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento

ISO 14044	Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida
ISO 26000	Guida alla responsabilità sociale
ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti guida per l'uso
BS OHSAS 18001	Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

## **3 DEFINIZIONI**

### **3.1 RICHIEDENTE**

Qualsiasi persona fisica o giuridica che rientra nella definizione di "produttore" (3.15) e che richiede la certificazione di uno o più dei suoi prodotti in base al presente Standard FEMB.

### **3.2 BIODEGRADABILE**

In grado di decomporsi in condizioni naturali.

### **3.3 SOSTANZE CHIMICHE PREOCCUPANTI**

Una sostanza chimica che apporta un contributo significativo a una o più delle seguenti categorie di impatto del ciclo di vita (cfr. Allegato 1):

persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT); e/o tossico per la riproduzione; e/o cancerogeno e/o interferente endocrino.

*NOTA: vedere anche 3.24 "Sostanza estremamente preoccupante - SVHC"*

### **3.4 LAVORO MINORILE**

Sfruttamento di lavoratori di età inferiore a quella minima stabilita per legge per l'accesso al mondo del lavoro nel paese in cui opera lo stabilimento.

### **3.5 CRADLE-TO-GATE**

Dalla culla al cancello: termine usato per descrivere i confini dell'ambito LCA (Life Cycle Assessment, valutazione del ciclo di vita) comprendente le fasi del ciclo di vita dell'estrazione delle materie prime e relativa conversione in forma sfusa o forma generica.

### **3.6 PROGETTAZIONE PER L'AMBIENTE (DFE)**

L'integrazione sistematica degli attributi ambientali nella progettazione di prodotti e processi. La DFE è caratterizzata da tre aspetti specifici:

Viene considerato l'intero ciclo di vita;

Il punto di applicazione si colloca chiaramente nella realizzazione del prodotto; e

Le decisioni vengono prese in base a un insieme di valori coerenti con l'ecologia industriale, il pensiero dei sistemi integrativi o altro quadro di riferimento.

### **3.7 POLITICA AMBIENTALE**

Affermazione da parte di un'organizzazione delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alle proprie

prestazioni ambientali generali; la politica ambientale delinea un quadro d'azione e di definizione degli obiettivi e dei target ambientali aziendali.

### **3.8 LAVORO FORZATO**

Lavoro forzato in condizioni di detenzione o di servitù per debiti. Richiesta di depositare somme di denaro o di consegnare i documenti di identità da parte dei datori di lavoro o di reclutatori esterni allo scopo di limitare il soggetto o di impedirgli di interrompere il rapporto di lavoro.

### **3.9 GATE-TO-GATE**

Da cancello a cancello: termine usato per riferirsi alle fasi del ciclo di vita che comprendono la fabbricazione e l'assemblaggio di mobili per ufficio (aziende e istituzioni). Ai fini della valutazione, il cancello d'ingresso è il punto di ricevimento presso il primo impianto che si occupa di convertire i materiali di base utilizzati nella produzione (ad esempio acciaio, pannelli truciolari, tessuti, laminati, ecc.) in componenti dei prodotti d'arredo. Il cancello finale è il punto da cui i mobili pronti per l'installazione vengono spediti per la distribuzione all'utente finale. La valutazione "gate-to-gate" considera anche il trasporto dei materiali e componenti intermedi tra gli impianti laddove il processo di fabbricazione preveda più di un luogo fisico.

### **3.10 GAS SERRA (GHG)**

Emissioni di gas correlate alle attività umane che accelerano l'effetto serra (come definito al Credito 6.10.1).

### **3.11 SOSTANZE O MISCELE PERICOLOSE**

Una sostanza o miscela che risponda ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente, così come definiti nelle Parti da 2 a 5 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008, è pericolosa ed è classificata in relazione alle rispettive classi di pericolo di cui a tale Allegato.

Laddove, nell'Allegato I, le classi di pericolo siano differenziate in base alla via di esposizione o alla natura degli effetti, la sostanza o la miscela sarà classificata secondo tale differenziazione.

*NOTA: questa definizione è tratta dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.*

### **3.12 RIFIUTI PERICOLOSI**

Rifiuti che presentano una o più delle proprietà pericolose elencate nell'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE.

### **3.13 FORNITORE AD ALTO RISCHIO**

I fornitori sono considerati fornitori ad alto rischio secondo quanto indicato nel capitolo 8.7 Supply Chain in presenza di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- Elevato rischio commerciale
  - il richiedente intrattiene rapporti commerciali di notevole entità con il fornitore
  - il fornitore è l'unico fornitore e sostituirlo sarebbe difficile e dispendioso in termini di tempo
  - il fornitore tratta prodotti recanti il nome o il marchio del richiedente
- Rischio di violazione delle norme sociali e ambientali
  - il fornitore ha sede in un paese in cui scarseggi il rispetto dei diritti umani e delle norme sul lavoro o in cui si registri un'insufficiente applicazione degli standard ambientali
  - il fornitore lavora per settori che impiegano un gran numero di lavoratori sottopagati e che fanno uso di materiali pericolosi o di risorse che scarseggiano in natura
  - il fornitore impiega lavoratori migranti e/o stagionali.

### **3.14 SOSTANZA CHIMICA DI MANUTENZIONE**

Una sostanza chimica non direttamente utilizzata nella fabbricazione del prodotto (ad esempio, l'olio motore di un carrello elevatore).

### **3.15 FABBRICANTE**

Per "fabbricante" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresa la vendita a rivenditori e consumatori finali, fabbrica o assembla mobili pronti all'uso, che rientrano nell'ambito applicativo dello Standard, con il proprio nome o marchio, o che fa progettare o fabbricare mobili e li commercializza con il proprio nome o marchio. Le aziende che commercializzano mobili con un nome o marchio che non è il proprio nome giuridico o marchio di fabbrica non rientrano nella definizione di "fabbricante" e non possono richiedere la certificazione.

### **3.16 POST-CONSUMO**

Materiale derivato da prodotti precedentemente utilizzati dai consumatori, quali famiglie o spazi commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto, e che non può più essere utilizzato per il suo scopo. La definizione comprende la restituzione dei materiali dalla catena di distribuzione.

### **3.17 POST-INDUSTRIALE (PRE-CONSUMO)**

Materiale deviato dal flusso dei rifiuti durante il processo di fabbricazione. Non comprende il riutilizzo dei materiali derivati da rilavorazione o gli scarti generati in un processo e recuperabili all'interno dello stesso.

### **3.18 SOSTANZA CHIMICA DI PROCESSO**

Utilizzata nella fabbricazione diretta del prodotto e non destinata a essere incorporata nel prodotto finito (ad es., solvente preparatorio prima della verniciatura a polvere).

### **3.19 SOSTANZA CHIMICA DI PRODOTTO**

Sostanza incorporata nel o sul prodotto finito (ad es. finitura legno).

### **3.20 MATERIALE RECUPERATO**

I materiali di scarto e i sottoprodotti che sono recuperati o deviati dai rifiuti solidi, esclusi materiali e sottoprodotti generati e comunemente riutilizzati all'interno di un processo di fabbricazione originario.

### **3.21 RICICLABILE**

In grado di ridurre al minimo la produzione di rifiuti, recuperando e rilavorando prodotti utilizzabili che potrebbero altrimenti diventare rifiuti.

### **3.22 RICICLO**

Attività che riduce al minimo la produzione di rifiuti attraverso il recupero e la rilavorazione di prodotti utilizzabili che potrebbero altrimenti diventare rifiuti (es. lattine di alluminio, carta e bottiglie, ecc.).

### **3.23 MATERIALI A CONTENUTO DI RICICLATO**

Materiali che sono stati recuperati o altrimenti sottratti al flusso dei rifiuti solidi, o durante il processo di fabbricazione (post-industriale) o dopo l'uso da parte del consumatore (post-consumo).

### **3.24 RIGENERAZIONE**

Ripristino delle condizioni di utilizzabilità dei prodotti sostituendone o riparandone i componenti secondo necessità.

### **3.25 ENERGIA RINNOVABILE**

Energia generata da una fonte che è ricostituibile e che si ricostituisce in tempi ragionevoli. Le potenziali fonti di energia rinnovabile comprendono, a titolo esemplificativo, il vento, la luce solare, il calore geotermico, gli oceani, i fiumi e la biomassa.

### **3.26 MATERIALE RINNOVABILE**

Un materiale che si può rigenerare e che si rigenera in tempi ragionevoli. Le fonti di materiali rinnovabili includono, a titolo esemplificativo, il legno, le fibre di erba, le plastiche vegetali e i biocombustibili.

### **3.27 SOSTANZA ESTREMAMENTE PREOCCUPANTE (SVHC)**

Sostanza chimica (o parte di un gruppo di sostanze chimiche) che presenta pericoli con gravi conseguenze e per la quale è stato proposto che l'uso all'interno dell'Unione europea sia soggetto ad autorizzazione ai sensi del regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006)

Le sostanze che soddisfano questi criteri possono essere inserite in una o in entrambe le liste definite nel regolamento REACH: la cosiddetta "Candidate List" (cfr. anche Allegato 2) e l'"Annex XIV List".

### **3.28 ETICHETTA AMBIENTALE DITIPO I**

Programma volontario, basato su più criteri, che assegna una licenza che autorizza l'uso di etichette ambientali indicanti la preferibilità ambientale complessiva di un prodotto all'interno di una particolare categoria di prodotti in base a considerazioni sul ciclo di vita (vedi ISO 14024).

## **4 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ, VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE**

### **4.1 GENERALITÀ**

Nel presente Standard, l'ambito applicativo della conformità è il prodotto così come distribuito. La valutazione di conformità si rende necessaria poiché i potenziali acquirenti del prodotto desiderano informazioni attendibili circa la conformità del prodotto distribuito ai criteri di sostenibilità del presente Standard. L'acquirente non è in grado di distinguere tra più luoghi di produzione, che possono essere utilizzati per alcuni prodotti.

Se il prodotto è fabbricato presso stabilimenti diversi, tutti i crediti che si basano sulle caratteristiche dello "stabilimento" o della "organizzazione" (es., consumo energetico, consumo idrico, gestione della salute e della sicurezza) devono essere valutati per ogni struttura/sede. I prerequisiti devono essere soddisfatti presso ciascuna struttura/sede. Per calcolare la somma totale dei punti al termine della valutazione, può essere presa in considerazione solo la peggiore di queste sedi (espressa in punti guadagnati rispetto ai crediti).

L'ambito della valutazione è "gate-to-gate", salvo diversa indicazione nel singolo sistema di credito. Il richiedente dovrà specificare chiaramente i criteri di cut-off per l'inclusione di input e output e l'ipotesi in base alla quale si definiscono i criteri di cut-off nell'ambito della valutazione. Deve essere coperto almeno l'80% della spesa diretta totale in materiali per il prodotto, misurato utilizzando i dati sulla spesa annua effettiva per un periodo di 12 mesi consecutivi nei due anni precedenti.

L'intento del presente Standard è quello di incoraggiare la riduzione dell'impatto ambientale. Non si concedono crediti per le attività che rientrano nei confini "gate-to-gate" o nei confini del singolo linguaggio dei crediti ma che sono esclusi dall'ambito di valutazione del richiedente. Né vengono concessi crediti per l'assenza di un impatto ambientale laddove tale impatto non esisteva in precedenza.

L'ambito di conformità può anche essere definito in base alle varianti o alle caratteristiche del prodotto. Ad esempio, si potrebbero includere le varianti legno/impiallacciatura ed escludere le varianti laminato/non legno, o viceversa.

### **4.2 SELEZIONE DI CAMPIONI RAPPRESENTATIVI ("WORST-CASE SCENARIO")**

Per i produttori che desiderino dimostrare la conformità di uno o più prodotti specifici, saranno valutati solo quel prodotto o quei prodotti specifici.

Un produttore ha la facoltà di dimostrare la conformità di un'ampia gamma di prodotti utilizzando i risultati riferiti a un numero limitato di modelli rappresentativi. Una gamma, serie o categoria di prodotti con caratteristiche diverse può essere raggruppata ai fini della valutazione se è plausibile attendere dai prodotti prestazioni simili in sede di valutazione (nel caso in cui, ad esempio, i prodotti prevedano gli stessi processi di fabbricazione, materiali e struttura generale). I modelli da valutare sono selezionati dal gruppo sulla base di quelli che si prevede abbiano la maggiore propensione all'impatto ambientale. È richiesta un'analisi caso per caso della linea di prodotti da parte del produttore in consultazione con l'Organismo di Certificazione, tenendo conto di eventuali caratteristiche, materiali, metodi di produzione/costruzione speciali, ecc.

### **4.3 VALORI DI RIFERIMENTO E DI NORMALIZZAZIONE**

I valori di riferimento (*baseline*) e di normalizzazione selezionati per ciascun credito devono essere utilizzati in modo coerente per tutto il periodo di certificazione di ciascun credito. I valori di riferimento possono essere ricalcolati soltanto come definito di seguito.

#### **4.3.1 Valori di riferimento**

Ai fini del presente Standard, il calcolo di una baseline deve essere effettuato attraverso uno dei seguenti metodi:

- 1) La media su 36 mesi consecutivi all'interno del precedente periodo di 72 mesi.
- 2) Selezione di un singolo anno come anno di riferimento per il quale sono disponibili i dati. L'anno di riferimento non può mai essere anteriore al 2005 o risalire a oltre 10 anni prima dell'anno oggetto della valutazione.
- 3) Utilizzo del primo valore di riferimento standard di sostenibilità FEMB calcolato come standard fisso.

Il ricalcolo di un valore di riferimento avviene quando si verifica una variazione del 10% o superiore nell'inventario, sulla base di uno dei seguenti elementi:

- 1) Cambiamento strutturale (ad esempio, fusione, acquisizione o dismissione, insourcing e outsourcing di attività) nei limiti appropriati.
- 2) Variazione nella metodologia di calcolo o miglioramenti nella precisione dei dati relativi all'attività che hanno un impatto significativo sui dati dell'anno di riferimento.
- 3) Rilevamento di errori significativi, o di un certo numero di errori cumulativi, che collettivamente hanno un impatto significativo.

Non si procede al ricalcolo della baseline nei seguenti casi:

- 1) Chiusura e apertura di impianti che non esistevano nell'anno di riferimento.
- 2) Outsourcing/insourcing: per quanto riguarda l'energia, l'outsourcing/insourcing non richiede un nuovo calcolo dell'anno di riferimento se le emissioni internalizzate o esternalizzate sono state precedentemente comunicate nell'ambito di scope 2 e/o scope 3 (ossia, erano già state contabilizzate nell'inventario). Le emissioni provenienti da attività internalizzate e già contabilizzate come scope 3 e comunicate non determinerebbero un ricalcolo. Tuttavia, l'internalizzazione o l'esternalizzazione di attività che producono emissioni che non sono state contabilizzate nell'inventario originario o che sono state contabilizzate originariamente, ma non rientrano nell'ambito di scope 3 e non sono contabilizzate, richiedono un nuovo calcolo dei valori di riferimento. Ad esempio, l'insourcing/outsourcing di un'attività che sposta una quantità significativa di emissioni dallo scope 1 allo scope 3 fa scattare un ricalcolo delle emissioni dell'anno di riferimento nel caso in cui quelle emissioni scope 3 non siano comunicate nell'ambito dell'inventario degli utenti.
- 3) Crescita o contrazione organica, riferita all'aumento o alla diminuzione della produzione, alla variazione del mix di prodotti, alla chiusura o all'apertura di impianti di proprietà della società o controllati dalla stessa.

#### **4.3.2 Valori di normalizzazione**

I richiedenti dispongono della flessibilità necessaria per definire l'unità di misura più adatta a ciascun credito al fine di dimostrare le variazioni nel tempo.

#### **4.4 FREQUENZA DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ**

I prodotti devono essere rivalutati se si verificano cambiamenti significativi a livello di materiali, processi o impianto che influiscono sull'ammissibilità a qualsiasi credito entro l'ambito di conformità al momento del cambiamento. Indipendentemente da ciò, la frequenza della valutazione di conformità non supera i tre anni e l'audit di sorveglianza è effettuato una sola volta nel ciclo triennale.

#### **4.5 TEST**

Tutte le prove menzionate nel presente Standard devono essere eseguite da laboratori di prova accreditati secondo la norma ISO 17025 per la prova specifica.

#### **4.6 ACCETTAZIONE DI ALTRI CERTIFICATI**

Alcuni dei crediti previsti dal presente Standard fanno riferimento ad altri certificati. Tali certificati possono essere utilizzati dall'organismo di certificazione in luogo della propria valutazione quando i certificati sono stati rilasciati su base giuridica o sono supportati dalla legislazione o sono alla base di un accreditamento ai sensi dell'EA e/o del riconoscimento IAF che copre i requisiti di cui ai punti 6.2.2.2 e 7.4.5 della norma ISO 17065.

Quando un organismo di certificazione (CB, Certification Body) fa affidamento su certificati diversi dal proprio, è sua la responsabilità di garantire l'imparzialità nei confronti dell'emittente dell'altro certificato, come previsto dall'articolo 4.2 della norma ISO 17065.

Inoltre, il CB può basarsi su altri certificati solo se rilasciati da un laboratorio accreditato secondo la norma ISO 17025, purché il metodo di prova applicato sia tra quelli indicati nel relativo credito dello Standard e l'accreditamento del laboratorio copra tale metodo.

La piena responsabilità dei risultati della valutazione rispetto ai requisiti del presente Standard resta in capo all'organismo di certificazione.

## **5 MATERIALI**

### **5.1 LEGNO E MATERIALIA BASE DI LEGNO**

#### **5.1.1 Prerequisito – Legname di provenienza legale**

Il legno specificato nel prodotto, che non sia legno recuperato o riutilizzato, non deve contenere specie di legno in via di estinzione, a meno che il commercio di tale legno non rispetti i requisiti dell'appendice I o II della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e sia raccolto conformemente alle leggi e alle normative applicabili del paese di origine.

**Verifica:**

Prova che il legno utilizzato nel prodotto, diverso dal legno recuperato o riutilizzato, è stato tagliato e commercializzato legalmente o ha una licenza FLEGT. Materiali in legno conformi al Regolamento (UE) n. 995/2010 ("Regolamento legno") sono considerati conformi a tale requisito.

#### **5.1.2 Contaminanti nel legno riciclato - Livello base**

Il richiedente può ricevere un punto se i materiali a base di legno che compongono il prodotto da valutare sono prodotti utilizzando legno, trucioli o fibre che non contengono le sostanze elencate nell'Allegato 3 in quantità superiori ai limiti di cui all'Allegato 3.

**Verifica:**

Rapporti di prova redatti da laboratori accreditati che si avvalgono dei metodi di determinazione di cui all'Allegato 3.

**Punti:**

Il richiedente riceve un punto se soddisfa tale requisito.

#### **5.1.3 Gestione sostenibile delle foreste**

*NOTA: per ottenere i punti associati a questa clausola 5.1.3, il richiedente non deve necessariamente soddisfare i requisiti di cui alla clausola 5.1.2.*

##### **5.1.3.1 Livello base**

Per poter beneficiare di questo punto, il prodotto da valutare deve contenere almeno il 5% in peso di legno.

Il richiedente deve essere a conoscenza dell'origine della foresta e del modo in cui la foresta è gestita relativamente al legno utilizzato nella fabbricazione di mobili provvisti di marchio ambientale.

Per guadagnare un punto in questo credito, i prodotti devono essere fabbricati con materiali legnosi la cui percentuale di materia certificata sia:

- 70% (volume o massa) per il legno massiccio (\*)
- 50% (volume o massa) per i pannelli a base di legno (\*)

(\*): Tale percentuale può essere calcolata utilizzando una media mobile delle forniture su un periodo massimo di 12 mesi.

**Verifica:**

Sono accettati come prova di conformità i certificati di catena di custodia delle fibre di legno rilasciati dall'organismo di controllo ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010.

**Punti:**

Il richiedente riceve un punto se soddisfa tale requisito.

**5.1.3.2 Livello avanzato**

Le forniture del richiedente devono basarsi su un sistema di certificazione forestale accreditato per la gestione sostenibile delle foreste e la tracciabilità.

*Nota: Al momento dell'emissione dello Standard, il PEFC soddisfa tali criteri.*

**Verifica:**

Il richiedente deve fornire tutti i certificati pertinenti.

**Punti:**

Quando tale requisito è soddisfatto, viene concesso un punto supplementare.

**5.2 PARTI IN PLASTICA**

**5.2.1 Prerequisito - Marcatura delle parti in plastica**

Tutte le parti in plastica  $\geq 50$  g devono essere marcate per il riciclaggio secondo la norma ISO 11469. Per le parti di peso superiore a 50 g che potrebbero essere compromesse dalla marcatura, ad esempio in termini di accettazione da parte dei consumatori e per motivi estetici, è possibile inserire le necessarie informazioni sul riciclaggio nel manuale d'uso o in altra documentazione analoga. Lo stesso vale per le parti che il fornitore possa dimostrare essere tecnicamente impossibili da marcare, per mancanza di spazio per l'etichettatura o per il metodo di produzione (ad es. componenti estrusi).

**Verifica:**

I richiedenti devono fornire una descrizione dei materiali in plastica presenti e delle quantità utilizzate, del modo in cui sono etichettati e del modo in cui sono fissati l'uno all'altro o ad altri materiali. Qualora il peso del componente in plastica superi i 50 g ma sia tecnicamente impossibile da etichettare, è richiesta una dichiarazione indicante il tipo di plastica.

## **5.3 RIVESTIMENTO SUPERFICIALE DI PARTI IN LEGNO, PLASTICA E/O METALLO**

### **5.3.1 Prerequisito - Restrizioni relative alle sostanze chimiche**

I requisiti stabiliti nei tre punti che seguono si applicano ai prodotti utilizzati per il rivestimento superficiale, così come immessi sul mercato (ad esempio nei rispettivi contenitori in latta, prima dell'applicazione sul prodotto finito). Tali prodotti devono:

- non essere classificati, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008, come cancerogeni, mutageni e/o tossici per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df), CMR di categoria 2 (H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H361fd, H362), con tossicità acquatica di categoria 1 (H400, H410), tossicità acuta di categoria 1 e 2 (H300, H310, H330), tossicità da aspirazione di categoria 1 (H304), tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 (STOT) (H370, H372), sensibilizzante cutaneo di categoria 1 (H317), tossicità acquatica di categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413), tossicità acuta di categoria 3 (H301, H311, H331, EUH070), STOT di categoria 2 (H371, H37330);
- non contenere aziridina (limite di contaminazione ammissibile <0,1%).
- In caso di utilizzo di cromo esavalente, il richiedente deve dimostrare che la conservazione, l'applicazione/utilizzo e gli output di processo non danneggiano la salute delle persone e degli ecosistemi. Questo dato può essere presunto nel caso in cui il processo produttivo sia conforme alle norme europee e nazionali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di emissioni nelle acque e in atmosfera.

Quando i prodotti da valutare sono trattati con prodotti contenenti composti organici volatili (COV), la quantità di solvente organico applicato non deve superare 35 g per m<sup>2</sup> di superficie.

#### **Verifica:**

I richiedenti devono presentare un elenco di tutte le sostanze per il trattamento e il rivestimento superficiale utilizzate per ciascun materiale presente nei mobili e la relativa scheda di sicurezza, a dimostrazione della conformità ai criteri di cui sopra.

## **5.4 ADESIVI E COLLE**

### **5.4.1 Livello base - Contenuto di COV**

Il richiedente può guadagnare un punto quando il contenuto di COV degli adesivi utilizzati nell'assemblaggio dei mobili non supera il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% in peso nei prodotti a base solvente, nel caso in cui l'uso di prodotti a base acqua non sia tecnicamente possibile.

#### **Verifica:**

I richiedenti devono presentare un elenco di tutti gli adesivi utilizzati nell'assemblaggio dei prodotti e la relativa scheda di sicurezza, in cui sia indicata la quantità di COV a dimostrazione della conformità ai criteri di cui sopra.

#### **Punti:**

Il richiedente riceve un punto se soddisfa tale requisito.

## **5.4.2 Livello avanzato - Contenuto di COV**

Il richiedente può guadagnare un punto supplementare se il contenuto di COV degli adesivi utilizzati nell'assemblaggio dei mobili non supera il 10% in peso, qualunque sia il tipo di prodotto utilizzato.

### **Verifica:**

Come al punto 5.4.1.

### **Punti:**

Il richiedente riceve un punto supplementare se soddisfa tale requisito.

## **5.5 TESSILI E CUOIO**

### **5.5.1 Prerequisito - Restrizioni relative alle sostanze chimiche**

I tessuti e il cuoio, quando sono presenti nel prodotto finito per più dell'1% in peso, non devono contenere le seguenti sostanze in eccesso rispetto al contenuto massimo specificato nell'Allegato 4:

- coloranti classificati come cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o potenzialmente sensibilizzanti;
- azocoloranti che possono rilasciare ammine aromatiche, notoriamente cancerogene;
- formaldeide.

### **Verifica:**

Rapporti di prova redatti da laboratori accreditati che si avvalgono dei metodi di determinazione di cui all'Allegato 4.

### **5.5.2 Livello base**

Al fine di guadagnare punti, i tessuti e/o il cuoio presenti nei mobili non devono superare il contenuto massimo specificato delle seguenti sostanze:

- formaldeide nei tessuti destinati al contatto diretto con la pelle: 16 mg/kg
- formaldeide in altri tessuti: 75 mg/kg

### **Verifica:**

Rapporti di prova redatti da laboratori accreditati che si avvalgono dei metodi di determinazione di cui all'Allegato 4.

### **Punti:**

Il richiedente riceve due punti se soddisfa i requisiti per i prodotti tessili o i requisiti per il cuoio.

## **5.6 MATERIALI DI IMBOTTITURA**

### **5.6.1 Prerequisito**

I composti organici alogenati, i CFC e gli HCFC non devono essere utilizzati come agenti espandenti o agenti espandenti ausiliari nella produzione di schiuma poliuretana.

**Verifica:**

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di non utilizzo da parte del produttore della schiuma.

### **5.6.2 Livello base**

Per ottenere punti, il prodotto deve soddisfare i requisiti relativi ai materiali di imbottitura di cui all'Allegato 5.

**Verifica:**

Rapporti di prova redatti da laboratori accreditati che si avvalgono dei metodi di determinazione di cui all'Allegato 5.

**Punti:**

Il richiedente riceve due punti se soddisfa tale requisito.

## **5.7 RITARDANTI DI FIAMMA**

### **5.7.1 Prerequisito**

I ritardanti di fiamma espressamente indicati nei seguenti elenchi o che contengono più dello 0,1% in peso/peso delle sostanze chimiche citate nei seguenti elenchi

- Allegato XVII del regolamento REACH, oppure
- Allegato XIV del regolamento REACH, oppure
- "Candidate list" del regolamento REACH per l'Allegato XIV

non devono essere utilizzati.

Il richiedente dovrà fare riferimento a elenchi non più vecchi di un anno alla data di presentazione della domanda all'organismo di certificazione o, qualora l'ultimo aggiornamento di un elenco sia più vecchio di un anno, alla sua ultima versione disponibile.

**Verifica:**

Il richiedente deve fornire:

- una dichiarazione attestante l'assenza di additivi ritardanti di fiamma nel prodotto
- o, in caso di utilizzo di ritardanti di fiamma, una dichiarazione che specifichi quali sono i ritardanti di fiamma utilizzati e la documentazione (ad es. schede di sicurezza) e/o le dichiarazioni che attestino la loro conformità al criterio qui esposto.

## **5.8 FTALATI**

### **5.8.1 Prerequisito**

Gli ftalati espressamente indicati nei seguenti elenchi o che contengono più dello 0,1% in peso/peso delle sostanze chimiche citate nei seguenti elenchi

- Allegato XVII del regolamento REACH, oppure
- Allegato XIV del regolamento REACH, oppure
- “Candidate list” del regolamento REACH per l’Allegato XIV

non devono essere utilizzati.

Il richiedente dovrà fare riferimento a elenchi non più vecchi di un anno alla data di presentazione della domanda all’organismo di certificazione o, qualora l’ultimo aggiornamento di un elenco sia più vecchio di un anno, alla sua ultima versione disponibile.

#### **Verifica**

Il richiedente deve fornire una dichiarazione attestante che il prodotto non contiene ftalati inclusi negli elenchi di cui sopra.

## **5.9 MATERIALI DI IMBALLAGGIO**

### **5.9.1 Prerequisito**

Questo requisito si applica anche all’imballaggio del prodotto finito e all’imballaggio delle forniture o unità incluse nella sua composizione (imballaggio fornitore).

In generale, l’imballaggio deve essere costituito da materiali facilmente riciclabili e/o ricavati da risorse rinnovabili, oppure deve essere un sistema multiuso.

Tutti i materiali di imballaggio devono essere facilmente separabili a mano in parti riciclabili costituite da un unico materiale (ad esempio cartone, carta ondulata, carta, plastica, tessuto).

#### **Verifica:**

Il richiedente deve fornire una descrizione dell’imballaggio unitamente a una dichiarazione di conformità ai requisiti di cui sopra. Gli imballaggi a rendere (ad es. coperte) sono considerati conformi a questo requisito.

### **5.9.2 Livello base**

Per ottenere un punto, l’imballaggio deve essere composto da almeno il 60% in peso/peso di materiale riciclato, se di carta o cartone, o almeno il 40% in peso/peso di materiale riciclato, se di plastica.

L’uso di compositi combinati, che si è dimostrato non riciclabile, è ammesso soltanto nel caso in cui si tratti di imballaggi multiruota e il produttore possa dimostrarne il riutilizzo.

#### **Verifica**

Il richiedente deve presentare una dichiarazione relativa alla percentuale di materiale riciclato utilizzato. Il requisito si ritiene soddisfatto per gli imballaggi recanti indicazioni circa il contenuto di riciclato minimo in conformità alla norma EN ISO 14021 (ad es., simbolo Moebius e indicazione del

corrispondente valore percentuale di materiale riciclato) o EN 14024 “Etichette ambientali di Tipo I”.

**Punti:**

Il richiedente riceve un punto se soddisfa tale requisito.

### **5.9.3 Livello avanzato**

Per ottenere un punto aggiuntivo, l’imballaggio deve essere composto da almeno il 90% in peso/peso di materiale riciclato, se di carta o cartone, o almeno il 60% in peso/peso di materiale riciclato, se di plastica.

L’uso di compositi combinati, che si è dimostrato non riciclabile, è ammesso soltanto nel caso in cui si tratti di imballaggi multirotaazione e il produttore possa dimostrarne il riutilizzo.

**Verifica**

Il richiedente deve presentare una dichiarazione relativa alla percentuale di materiale riciclato utilizzato. Il requisito si ritiene soddisfatto per gli imballaggi recanti indicazioni circa il contenuto di riciclato minimo in conformità alla norma EN ISO 14021 (ad es., simbolo Moebius) o EN 14024 “Etichette ambientali di Tipo I”.

**Punti:**

Il richiedente riceve un punto supplementare se soddisfa tale requisito.

## **5.10 VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA**

L’organizzazione deve incoraggiare il ricorso agli studi di valutazione del ciclo di vita (LCA) per le fasi di progettazione e sviluppo del prodotto e per ottimizzare la scelta dei materiali. L’organizzazione ha la possibilità di effettuare uno studio LCA per il prodotto di arredamento sottoposto a valutazione. Rispettando uno dei tre criteri seguenti, il richiedente può ottenere un massimo di quattro punti in questo credito, come indicato di seguito.

### **5.10.1 Valutazione del ciclo di vita (1)**

Il richiedente riceve due punti se dimostra che l’azienda ha integrato il quadro di valutazione del ciclo di vita nella fase di progettazione del prodotto applicando i primi due dei quattro componenti LCA previsti dalle norme ISO 14040 e ISO 14044 (Definizione scopi e obiettivi e analisi d’inventario del ciclo di vita). L’ambito LCA deve comprendere l’estrazione delle materie prime fino alla fine del ciclo di vita del prodotto.

### **5.10.2 Valutazione del ciclo di vita (2)**

Tre punti vengono riconosciuti al richiedente che dimostri di aver eseguito uno studio LCA utilizzando tutti e quattro i componenti previsti dalle norme ISO 14040 e ISO 14044. Le categorie di impatto devono comprendere, come minimo:

- Potenziale di riscaldamento globale;
- Potenziale di acidificazione;
- Potenziale di creazione di ozono fotochimico;
- Potenziale di eutrofizzazione.

### **5.10.3 Valutazione del ciclo di vita (3)**

Quattro punti vengono riconosciuti al richiedente che dimostri la conformità al punto 5.10.2 e fornisca le prove che l'azienda ha sottoposto a revisione indipendente da parte di terzi il proprio studio LCA.

## **5.11 USO EFFICIENTE DEI MATERIALI**

L'organizzazione dovrà ridurre la quantità (massa) di materie prime utilizzate nella fabbricazione dei prodotti. L'efficienza di utilizzo viene calcolata per i materiali che costituiscono l'80% del peso dei prodotti da valutare. Questo credito è incentrato sulla conversione sostanziale delle materie prime (ad esempio, taglio, fresatura, lavorazione meccanica, formatura, stampaggio, modellatura, taglio e cucito) e non riguarda l'estrazione e la lavorazione iniziale delle materie prime.

Rispettando uno dei due criteri seguenti, il richiedente può ottenere un massimo di due punti in questo credito, come indicato di seguito.

### **5.11.1 Uso efficiente dei materiali (1)**

Il richiedente riceve un punto se dimostra un'efficienza del 60% nell'utilizzo dei materiali.

### **5.11.2 Uso efficiente dei materiali (2)**

Il richiedente riceve due punti se dimostra un'efficienza del 70% nell'utilizzo dei materiali.

Efficienza dei materiali =  $[(\text{massa in ingresso} - \text{massa di scarto}) / (\text{massa in ingresso})] \times 100\%$

Gli ausiliari di processo e i materiali di consumo accessori (ad es. guanti, carta vetrata) non sono inclusi nel calcolo. La massa di scarto comprende i materiali inviati al riciclaggio.

## **5.12 CONTENUTO DI RICICLATO**

L'organizzazione dovrà aumentare la quantità di materiale riciclato inserita nei prodotti.

### **5.12.1 Livello base**

Il richiedente riceve un punto se integra nel prodotto materiali con contenuto di riciclato in misura tale che costituiscano almeno il 30% in peso/peso del peso totale dei materiali che compongono il prodotto.

#### **Verifica:**

Documentazione tecnica che dimostri che il requisito è soddisfatto.

#### **Punti:**

Il richiedente riceve un punto se soddisfa tale requisito.

## **5.12.2 Livello avanzato**

Il richiedente riceve un punto se integra nel prodotto materiali con contenuto di riciclato in misura tale che costituiscano almeno il 50% in peso/peso del peso totale dei materiali che compongono il prodotto.

### **Verifica:**

Documentazione tecnica che dimostri che il requisito è soddisfatto.

### **Punti:**

Il richiedente riceve due punti se soddisfa tale requisito.

## **5.13 RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE**

### **5.13.1 Progettazione per la durata/aggiornabilità**

#### **5.13.1.1 Prerequisito**

Il richiedente è chiamato a massimizzare la vita utile del prodotto per facilitarne l'ammmodernamento e l'aggiornamento per molteplici usi da parte dell'utente originario o di quelli successivi. A tal fine, l'organizzazione dovrà adottare e rendere nota una politica che preveda la progettazione e la fabbricazione di prodotti che abbiano una lunga vita utile; che siano in grado di resistere a manutenzioni, riparazioni e manipolazioni ripetute; e che dispongano di parti e componenti standardizzati per agevolare la manutenzione, la riparazione e il rimontaggio. La politica dell'organizzazione può prevedere la sostituzione dei componenti di progettazione e il riutilizzo dei componenti funzionali. Il prodotto da valutare deve essere coperto da tale politica.

Il requisito minimo è il seguente:

- impegno pubblico da parte dell'azienda produttrice a fornire, per cinque anni dalla data di fine fabbricazione della gamma di prodotti interessati, pezzi di ricambio originali o componenti che svolgano funzioni equivalenti.

Inoltre, il prodotto da valutare deve essere conforme ai requisiti di durevolezza stabiliti dalle norme EN o ISO (si veda anche il punto 5.14 e l'Allegato 6).

### **Verifica:**

Il richiedente deve dimostrare di soddisfare tale requisito.

### **5.13.1.2 Livello base**

Il richiedente può ottenere un punto a fronte di quanto segue:

- impegno pubblico a fornire, per sette anni dalla data di fine fabbricazione della gamma di prodotti interessati, pezzi di ricambio originali o componenti che svolgano funzioni equivalenti.

#### **Verifica:**

Il richiedente deve dimostrare di soddisfare tale requisito.

#### **Punti:**

Il richiedente riceve un punto se soddisfa tale requisito.

### **5.13.1.3 Livello avanzato**

Il richiedente può ottenere un punto supplementare a fronte di quanto segue:

- impegno pubblico a fornire, per dieci anni dalla data di fine fabbricazione della gamma di prodotti interessati, pezzi di ricambio originali o componenti che svolgano funzioni equivalenti.

#### **Verifica:**

Il richiedente deve dimostrare di soddisfare tale requisito.

#### **Punti:**

Il richiedente riceve un punto se soddisfa tale requisito.

## **5.13.2 Progettazione per la rigenerazione**

### **5.13.2.1 Prerequisito**

Il richiedente dovrà progettare i prodotti in modo da garantirne la possibilità di rigenerazione (*remanufacturing*). I prodotti devono essere progettati in modo da agevolare la sostituzione dei componenti che sono soggetti a usura o rottura, o che potrebbero passare di moda o essere migliorati.

#### **Verifica:**

Al fine di soddisfare tale requisito, l'organizzazione deve dimostrare che:

- Le istruzioni per lo smontaggio del prodotto sono di dominio pubblico;
- Lo smontaggio è possibile con attrezzi standard e non richiede una formazione specifica (fatta eccezione per sollevatori a gas e meccanismi elettrici).

### **5.13.3 Progettazione per il riciclaggio**

#### **5.13.3.1 Prerequisito**

L'organizzazione deve massimizzare la riciclabilità in prodotti a valore aggiunto di quei materiali del prodotto che non possono essere riutilizzati o rigenerati.

#### **Verifica:**

Al fine di soddisfare tale requisito, l'organizzazione deve dimostrare che:

- Sono disponibili le istruzioni per lo smontaggio del prodotto;
- Lo smontaggio è possibile con attrezzi standard e non richiede una formazione specifica (fatta eccezione per sollevatori a gas e meccanismi elettrici), e;
- Le parti del prodotto sono etichettate, o altrimenti identificate, per facilitare la separazione in base al contenuto del materiale e l'identificazione di tutti i materiali che possono richiedere un trattamento speciale.

### **5.13.4 Altre misure di facilitazione**

#### **5.13.4.1 Prerequisito - Informazioni per l'utente**

Le informazioni per il consumatore devono fornire per lo meno i seguenti dati di base, se del caso:

- Informazioni sulle parti soggette a usura e sulla relativa riparazione o sostituzione e, se del caso, su un eventuale servizio di riparazione, indicando che i pezzi di ricambio funzionalmente compatibili saranno disponibili per un periodo di almeno 5 anni;
- Informazioni su altri materiali (quando il relativo peso sia superiore al 3% del peso totale del prodotto finito);
- Informazioni sul montaggio dei prodotti;
- Informazioni sullo smontaggio ai fini di uno spostamento o successivo riciclaggio.

#### **Verifica:**

Il richiedente deve dimostrare che le informazioni di cui sopra sono a disposizione del consumatore.

#### **5.13.4.2 Livello avanzato**

Rispettando uno o entrambi i criteri sotto indicati, il richiedente può ottenere dei punti, come indicato di seguito:

##### **5.13.4.2.1 Ricerca sulle opzioni di recupero**

Viene riconosciuto un punto nel caso in cui il richiedente ricerchi e pubblichi informazioni sulle opportunità di recupero di maggior valore per le proprie linee di prodotti lanciate nei dieci anni precedenti la data della versione dello Standard applicato per la valutazione, e per i materiali che le compongono.

#### **5.13.4.2.2 Buy-back/Take-back/Leasing**

Il richiedente riceve un punto se introduce un programma di buy-back o take-back nell'ambito della strategia commerciale relativa ai prodotti che vende o concede in leasing. Il richiedente riceve un secondo punto nel momento in cui dia prova dell'attuazione del programma. Il richiedente può coinvolgere una parte terza nel programma di buy-back/take-back. Il richiedente deve garantire che il programma sia gestito in modo coerente con i propri programmi ambientali.

### **5.14 PRESTAZIONI DEL PRODOTTO**

#### **5.14.1 Prerequisito**

Tutti i prodotti che dichiarano la conformità al presente documento devono soddisfare le norme EN/ISO di pertinenza che stabiliscono i requisiti di sicurezza, resistenza, durata e dimensioni di mobili e componenti. L'elenco delle norme pertinenti è riportato nell'Allegato 6.

#### **Verifica:**

I richiedenti sono tenuti a fornire i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a dimostrazione della conformità a tali norme.

### **5.15 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI**

#### **5.15.1 Prerequisito**

*NOTA: il presente documento non stabilisce alcun prerequisito volontario in materia di gestione dei rifiuti solidi. È considerato un prerequisito il rispetto delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva 2008/98/CE e delle eventuali normative nazionali applicabili in materia.*

#### **5.15.2 Generalità**

Il richiedente potrà ottenere un massimo di 2 punti in base al proprio programma, pubblicato e attuato, di diversione dei rifiuti solidi dallo smaltimento in discarica (questo credito non si applica ai rifiuti pericolosi). La termovalorizzazione dei rifiuti si ritiene una forma accettabile di diversione dalla discarica.

##### **5.15.2.1 Livello di base - Obiettivo di diversione al 100% dell'organizzazione**

Il richiedente ottiene un punto nel caso in cui fissi come obiettivo la diversione del 100% dei rifiuti solidi.

##### **5.15.2.2 Livello avanzato - Conseguimento del 95% di diversione (prodotto)**

Il richiedente riceve per il prodotto oggetto di valutazione un punto in caso di conseguimento di diversione al 95% dei rifiuti solidi generati in fase di fabbricazione e assemblaggio dei componenti del prodotto. Sono esclusi i rifiuti solidi prodotti dagli ausiliari di processo (ad es., carta vetrata, guanti, filtri per cabine di verniciatura) e dagli imballaggi. L'ambito applicativo di questo credito è "gate-to-gate".

## **5.16 GESTIONE DELLE ACQUE**

### **5.16.1 Prerequisito**

*NOTA: il presente documento non stabilisce alcun prerequisito volontario in materia di gestione delle acque. È considerato un prerequisito il rispetto delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e delle eventuali normative nazionali applicabili in materia.*

### **5.16.2 Crediti per la gestione delle acque**

L'intento di questa sezione è quello di concentrare l'attenzione unicamente sulle acque di processo. Per acque di processo si intende l'acqua utilizzata per il pretrattamento (ad es., la linea di lavaggio fosfatazione), i processi adesivi a base d'acqua, l'acqua di raffreddamento, le operazioni di taglio a getto d'acqua e i sistemi di cattura dell'overspray nelle cabine di verniciatura. Per poter beneficiare dei crediti in materia di gestione delle acque, il richiedente deve dimostrare che nella fabbricazione del prodotto da valutare è stata utilizzata acqua di processo in un qualsiasi momento degli ultimi sei anni. Il richiedente deve indicare se la valutazione è in corso di completamento per gli impianti propri e/o per impianti gestiti da un fornitore (che utilizzi acque di processo per il prodotto oggetto di valutazione).

#### **5.16.2.1 Livello base - Inventario idrico dello stabilimento**

Il richiedente riceve un punto se definisce un inventario di riferimento (baseline) delle acque di processo volto a documentare le fonti/i prelievi, gli usi e gli scarichi di acqua relativi allo stabilimento in cui viene assemblato o fabbricato il prodotto finito.

#### **5.16.2.2 Livello intermedio – Efficienza idrica**

Il richiedente riceve un punto se attua uno o più programmi volti a massimizzare l'efficienza delle acque di processo al fine di sgravare gli impianti di trattamento locali delle acque reflue e l'approvvigionamento idrico per lo stabilimento in cui il prodotto finito è assemblato o fabbricato. L'organizzazione deve documentare con prove oggettive che nei precedenti 6 anni sono stati stabiliti per l'impianto obiettivi di miglioramento dell'efficienza idrica e che esiste un sistema di monitoraggio dei risultati a fronte degli obiettivi. La riduzione assoluta del consumo totale di acqua deve essere documentata.

#### **5.16.2.3 Livello avanzato - Scarico di acque reflue**

Il richiedente riceve due punti se consegue un azzeramento netto delle acque di processo o degli scarichi di acque reflue per lo stabilimento in cui il prodotto finito è assemblato o fabbricato.

## **6 ENERGIA E ATMOSFERA**

### **6.1 PREREQUISITO**

La dirigenza aziendale si impegna a sviluppare e attuare una politica energetica che stabilisca la direzione generale dell'organizzazione in termini di impegno nei confronti della conservazione e dell'efficienza energetica.

La politica dovrà:

- Essere idonea alla natura e alle dimensioni delle attività, dei prodotti e dei servizi dell'organizzazione;
- Contemplare un impegno al miglioramento continuo;
- Prevedere l'impegno a rispettare le normative locali, statali, regionali o nazionali in materia e altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione;
- Delineare il quadro per la definizione e l'analisi di obiettivi e target; e
- Essere documentata, implementata e comunicata.

La politica sarà improntata alla missione, alla visione e ai valori fondamentali dell'organizzazione. Si dovrà tenere conto delle condizioni locali o regionali specifiche, nonché dell'immagine dell'organizzazione e delle opinioni delle altre parti interessate. Le altre parti interessate possono includere dipendenti, azionisti, clienti, consumatori, comunità locali, gruppi ambientalisti, finanziatori e autorità normative.

### **6.2 RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI: BASELINE**

#### **6.2.1 Rendimento energetico degli edifici: baseline (1)**

Il richiedente riceve un punto se effettua un'analisi iniziale (baseline) del rendimento energetico degli edifici usando i dati storici relativi al consumo energetico degli edifici direttamente associati alla fabbricazione e/o all'assemblaggio finale del prodotto oggetto di valutazione. L'analisi deve riguardare tutte le fonti energetiche utilizzate, quali l'elettricità, il gas naturale, il propano, ecc.

#### **6.2.2 Rendimento energetico degli edifici: baseline (2)**

Il richiedente riceve fino a due punti aggiuntivi se soddisfa il punto 6.2.1 e se effettua un'analisi energetica iniziale (baseline) usando i dati storici relativi al consumo energetico di edifici quali magazzini, uffici, sale d'esposizione, strutture di fornitori partner (diverse da quelle destinate all'assemblaggio finale), che sono associati al prodotto da valutare.

*NOTA: un punto per ogni struttura, con un massimo di due punti.*

### **6.3 RATING DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI**

*NOTA: la prima edizione del presente documento non stabilisce alcun requisito in materia di rendimento energetico degli edifici. Il rispetto delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2010/31/UE deve essere considerato un prerequisito. È inoltre presa in considerazione la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (rating da concordare).*

### **6.4 CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RATING DEGLI EDIFICI**

Il richiedente riceve un punto per ogni edificio che soddisfi i requisiti di certificazione secondo un sistema di rating specifico.

*NOTA: al momento dell'emissione dello Standard, BREEAM e HQE*

*soddisfano tali criteri. NOTA: un punto per ogni struttura, con un massimo di due punti.*

### **6.5 SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA**

Il richiedente riceve due punti se documenta la conformità alla norma ISO 50001 o all'EMAS.

### **6.6 ENERGIA INCORPORATA**

#### **6.6.1 Analisi Cradle-to-Gate**

Al richiedente viene riconosciuto un punto qualora valuti la quantità di "energia incorporata" consumata per i materiali utilizzati nel prodotto. La valutazione deve essere effettuata utilizzando i dati pubblici dell'inventario del ciclo di vita (LCI) esistenti per ogni materiale.

#### **6.6.2 Analisi Gate-to-Gate**

Il richiedente riceve un punto nel caso in cui effettui un inventario del ciclo di vita (LCI) della quantità di energia associata ai processi inerenti la fabbricazione del prodotto.

#### **6.6.3 Energia incorporata - Riduzione del 10%**

Il richiedente riceve un punto nel caso in cui realizzi una riduzione del 10% rispetto al punto 6.6.1 o 6.6.2, ovvero dell'energia associata alla produzione di materie prime (cradle-to-gate) o dell'energia associata ai processi inerenti la fabbricazione del prodotto (gate-to-gate).

## **6.7 CONSUMO ENERGETICO DEL PRODOTTO FINITO**

### **6.7.1 Prerequisito - Prodotti per l'illuminazione**

I prodotti per l'illuminazione devono essere conformi al Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione sui requisiti di progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade a diodi a emissione di luce e delle relative apparecchiature, e al Regolamento (UE) n. 874/2012 sull'etichettatura energetica delle lampade elettriche e degli apparecchi di illuminazione.

### **6.7.2 Prerequisito - Consumo energetico in standby (ad es. per scrivanie sit/stand)**

Il consumo elettrico in standby di tutti i prodotti alimentati elettricamente deve essere  $\leq 0,1W$ .

## **6.8 TRASPORTI**

### **6.8.1 Trasporto in entrata**

L'organizzazione guadagna un punto se sviluppa, documenta e attua tecnologie e strategie che consentano ai trasportatori di risparmiare carburante, ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni nelle operazioni di trasporto di materiali e componenti allo stabilimento di produzione e di distribuzione tra gli impianti.

### **6.8.2 Trasporto in uscita**

L'organizzazione guadagna un punto se sviluppa, documenta e attua tecnologie e strategie che consentano ai trasportatori di risparmiare carburante, ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni nelle operazioni di distribuzione dei prodotti finiti.

## **6.9 ENERGIA RINNOVABILE PRODOTTA ON-SITE E OFF-SITE**

Il richiedente può ottenere fino a un massimo di quattro punti per l'utilizzo di livelli crescenti di certificati relativi all'energia rinnovabile prodotta on-site e off-site per contribuire a ridurre i gas serra e altri impatti ambientali associati all'uso di energia da combustibili fossili. Ciò può essere realizzato attraverso un insieme di iniziative individuali intraprese dall'organizzazione o dai suoi fornitori per la somma dei punti assegnati a tali misure individuali.

### **6.9.1 Livello base**

Il richiedente riceve un punto se utilizza energia rinnovabile prodotta on-site per l'1% del fabbisogno energetico degli edifici direttamente associati alla fabbricazione e/o all'assemblaggio finale del prodotto oggetto di valutazione;

OPPURE

se utilizza energia rinnovabile prodotta off-site/certificati per il 5% del fabbisogno energetico degli edifici direttamente associati alla fabbricazione e/o all'assemblaggio finale del prodotto da valutare.

### **6.9.2 Livello intermedio**

Il richiedente riceve un punto aggiuntivo se utilizza energia rinnovabile prodotta on-site per il 2% del fabbisogno energetico degli edifici direttamente associati alla fabbricazione e/o all'assemblaggio finale del prodotto oggetto di valutazione;

OPPURE

se utilizza energia rinnovabile prodotta off-site/certificati per il 10% del fabbisogno energetico degli edifici direttamente associati alla fabbricazione e/o all'assemblaggio finale del prodotto da valutare.

### **6.9.3 Livello avanzato (1)**

Il richiedente riceve un punto aggiuntivo se utilizza energia rinnovabile prodotta on-site per il 4% del fabbisogno energetico degli edifici direttamente associati alla fabbricazione e/o all'assemblaggio finale del prodotto oggetto di valutazione;

OPPURE

se utilizza energia rinnovabile prodotta off-site/certificati per il 25% del fabbisogno energetico degli edifici direttamente associati alla fabbricazione e/o all'assemblaggio finale del prodotto da valutare.

### **6.9.4 Livello avanzato (2)**

Il richiedente riceve un punto aggiuntivo se utilizza energia rinnovabile prodotta on-site per il 8% del fabbisogno energetico degli edifici direttamente associati alla fabbricazione e/o all'assemblaggio finale del prodotto oggetto di valutazione;

OPPURE

se utilizza energia rinnovabile prodotta off-site/certificati per il 50% del fabbisogno energetico degli edifici direttamente associati alla fabbricazione e/o all'assemblaggio finale del prodotto da valutare.

## **6.10 GAS SERRA**

Il richiedente è tenuto a valutare le emissioni di gas serra generate dal prodotto durante tutto il suo ciclo di vita. La valutazione deve essere effettuata utilizzando uno strumento conforme alla norma ISO 14064. Il richiedente dovrà fornire i risultati, i dati e le teorie considerate.

Metodo di verifica: dichiarazione ambientale di prodotto, dichiarazione climatica o equivalente, compresi i risultati dell'analisi del ciclo di vita condotta in conformità alle norme ISO 14040-44 o ISO 14025 e le informazioni sulla *carbon footprint* del prodotto.

Adempiendo ai seguenti criteri, il richiedente può guadagnare fino a sei punti nella sezione Gas Serra (GHG).

### **6.10.1 Inventario dei gas serra: baseline**

Il richiedente riceve un punto se esegue un'analisi iniziale (baseline) delle emissioni di gas serra derivanti da attività quali consumo energetico e processi industriali, comprese tutte le fonti di emissione dei sei principali gas serra indicati di seguito. Il calcolo dello scenario di riferimento si basa sui confini stabiliti dal richiedente all'interno dello stabilimento in cui avviene la fabbricazione e/o l'assemblaggio finale del prodotto da valutare.

- Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)
- Metano (CH<sub>4</sub>)
- Ossido di azoto (N<sub>2</sub>O)
- Idrofluorocarburi (HFC)
- Perfluorocarburi (PFC)
- Esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>)

### **6.10.2 Riduzione dei gas serra del 2% o 4%**

Il richiedente ottiene un punto aggiuntivo se soddisfa il punto 6.10.1 e riduce le emissioni di gas serra del 2% su base assoluta, o del 4% su base normalizzata, rispetto allo scenario di riferimento per tutte le fonti di emissione dei sei gas serra precedentemente elencati.

### **6.10.3 Riduzione dei gas serra del 4% o 8%**

Il richiedente ottiene un punto aggiuntivo se soddisfa il punto 6.10.1 e riduce le emissioni di gas serra del 4% su base assoluta, o dell'8% su base normalizzata, rispetto allo scenario di riferimento per tutte le fonti di emissione dei sei gas serra precedentemente elencati.

### **6.10.4 Riduzione dei gas serra del 6% o 12%**

Il richiedente ottiene un punto aggiuntivo se soddisfa il punto 6.10.1 e riduce le emissioni di gas serra del 6% su base assoluta, o del 12% su base normalizzata, rispetto allo scenario di riferimento per tutte le fonti di emissione dei sei gas serra precedentemente elencati.

### **6.10.5 Programma volontario di comunicazione delle emissioni di gas serra**

Il richiedente riceve due punti per la partecipazione a un programma volontario di comunicazione dei gas serra, in cui le imprese aderenti inventariano e comunicano annualmente le proprie emissioni di gas serra e si impegnano volontariamente a ridurle. È altresì accettabile una dichiarazione ambientale EMAS convalidata.

## **7 SALUTE DELLE PERSONE E DEGLI ECOSISTEMI**

### **7.1 PREREQUISITI**

#### **7.1.1 Dimostrazione di conformità**

L'organizzazione è chiamata a controllare tutte le proprie sedi per verificare che prodotti e processi rispettino i requisiti ambientali e di salute e sicurezza. Dovrà essere valutata la conformità a tutte le normative in materia di ambiente, salute e sicurezza che disciplinano l'uso di sostanze tossiche e pericolose e la gestione dei rischi associati alla salute delle persone e degli ecosistemi. L'organizzazione o qualsiasi rappresentante della stessa non deve aver commesso alcuna violazione con rilevanza penale connessa alla salute delle persone e degli ecosistemi nei tre anni precedenti. Qualsiasi violazione con rilevanza penale in materia di salute delle persone e degli ecosistemi commessa da una società acquisita precedentemente alla data di acquisizione non preclude l'adesione dell'azienda al presente Standard.

#### **7.1.2 Principali sostanze chimiche, rischi e politiche per il sistema di gestione ambientale (SGA)**

L'organizzazione richiedente dovrà dotarsi di un disciplinare. Il disciplinare dovrà essere reso di dominio pubblico e comunicato a tutti coloro che lavorano per o per conto dell'organizzazione. Oltre alle tematiche sopra indicate, l'organizzazione dovrà documentare quanto segue:

- Una politica ambientale che preveda l'impegno a prevenire l'inquinamento, il miglioramento continuo e il rispetto delle normative e di altri obblighi in materia;
- Una politica di gestione delle sostanze chimiche che preveda una dichiarazione su come l'azienda valuta e riduce l'impatto sulla salute delle persone e degli ecosistemi; e
- Integrazione del concetto del ciclo di vita nelle politiche aziendali.

### **7.2 EMAS, ISO 14001 O SISTEMA EQUIVALENTE**

Il richiedente riceve due punti qualora documenti la conformità a:

- EMAS o
- ISO 14001 o
- sistema di gestione ambientale che contenga i seguenti elementi per tutte le strutture associate al prodotto da valutare:
  1. Politica ambientale
  2. Aspetti ambientali
  3. Requisiti giuridici o di altro tipo
  4. Obiettivi e target
  5. Attuazione
  6. Riesame della direzione

### **7.3 PIANO DI GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE - STABILIMENTO**

L'organizzazione deve istituire un piano di gestione delle sostanze chimiche presenti nei propri prodotti e processi. Il rispetto di uno dei tre criteri indicati di seguito consente di ottenere un punto.

- Il richiedente riceve un punto se sviluppa e attua un sistema per il monitoraggio dell'inventario e il controllo dei prodotti chimici di processo, di prodotto e di facility management, che tenga conto di acquisizione, uso, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale delle sostanze; oppure
- Il richiedente riceve un punto se dimostra di aver adottato un sistema di gestione delle sostanze chimiche responsabile ed efficace, che preveda: conoscenza di tutte le sostanze chimiche, presenza di tutte le schede di sicurezza, valutazione del rischio per ogni sostanza chimica, corretta etichettatura di tutti i contenitori, regolare formazione dei dipendenti, stoccaggio di tutte le sostanze chimiche secondo le normative, riduzione al minimo della quantità di sostanze chimiche sul posto di lavoro, impegno attivo a sostituire le sostanze chimiche su base annuale. Tale credito viene riconosciuto nel caso in cui l'azienda sia certificata OHSAS 18001 o ISO 14001 o convalidata EMAS; oppure
- Il richiedente riceve un punto in caso di documentazione e implementazione di un piano d'azione per la preparazione e la risposta alle emergenze. Il piano d'azione deve prendere in considerazione scenari quali il rilascio di sostanze chimiche, incendi ed esplosioni. Deve inoltre definire le responsabilità in tali scenari (ad es., per l'evacuazione, per il primo e il secondo intervento antincendio), predisporre vie di fuga documentate e prevedere la disponibilità di tali piani in tutti gli ambienti dello stabilimento. Questo credito si considera riconosciuto nel caso in cui l'azienda abbia attuato misure conformemente alla Direttiva 2012/18/UE o alla rispettiva normativa di recepimento in uno Stato membro, o nel caso in cui sia certificata ISO 14001 o convalidata EMAS.

### **7.4 EFFETTI DELLE SOSTANZE CHIMICHE DI PRODOTTO, DI PROCESSO E DI MANUTENZIONE**

L'organizzazione è chiamata a progettare prodotti e processi più sicuri secondo il protocollo di progettazione per l'ambiente (DFE) al fine di identificare e valutare gli impatti delle sostanze chimiche preoccupanti sulla salute delle persone e degli ecosistemi, facendo riferimento agli elenchi di cui all'Allegato normativo 1. La valutazione può essere effettuata:

- A livello di prodotto; e/o
- A livello di processo; e/o
- A livello di manutenzione/operativo.

Lo scopo del processo di identificazione e valutazione è che l'organizzazione produttrice del prodotto raccolga i dati provenienti dalla catena di fornitura. I componenti chimici devono essere segnalati e denominati secondo il sistema CASRN (Chemical Abstracts Service Registry Number). I componenti chimici delle leghe metalliche possono essere basati su una composizione generica definita da organizzazioni di normalizzazione appropriate. Non si richiede alcuna ulteriore verifica del legno e di altre fibre naturali; tuttavia, i prodotti a base di questi materiali devono riportare gli eventuali costituenti chimici aggiunti, come definito di seguito.

#### **7.4.1 Livello di prodotto (specifiche del materiale)**

L'organizzazione deve identificare tutti i componenti chimici dei materiali presenti nel prodotto pronto per l'installazione e valutarne l'impatto sulle persone e sugli ecosistemi. Questo credito prevede l'assegnazione di più punti secondo un approccio a livelli, descritti al punto 7.4.1.1, 7.4.1.2 e 7.4.1.3. Il punteggio massimo (quattro punti) è concesso unicamente in caso di adempimento dei requisiti descritti al punto 7.4.1.3.

#### **7.4.1.1 Livello base**

Il richiedente può guadagnare un punto se identifica e valuta tutte le sostanze chimiche soggette a obbligo SDS (scheda dati di sicurezza) ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 per i materiali che rappresentano fino al 95% in peso del prodotto finito.

Oppure

#### **7.4.1.2 Livello intermedio**

Il richiedente può guadagnare tre punti se identifica e valuta tutte le sostanze chimiche preoccupanti fino a 100 parti per milione, utilizzando l'elenco di cui all'Allegato normativo 1, per i materiali che compongono fino al 99% in peso del prodotto finito.

Oppure

#### **7.4.1.3 Livello avanzato**

Il richiedente può guadagnare punti se identifica e valuta tutti i costituenti chimici fino a 100 parti per milione per i materiali che compongono fino a (massimo 4 punti per 7.4.1):

- 75% in peso del prodotto finito (2 punti); oppure
- 90% in peso del prodotto (3 punti); oppure
- 99% in peso del prodotto; (4 punti).

#### **7.4.2 Livello di processo (sostanze chimiche di processo)**

Il richiedente riceve un punto se identifica e valuta le sostanze chimiche preoccupanti di processo sulla base delle informazioni riportate nelle schede di sicurezza (SDS) utilizzando l'Allegato 1 per almeno tre processi associati alla fabbricazione del prodotto, nell'ambito della valutazione gate-to-gate (da parte dell'organizzazione stessa o della sua catena di fornitura), e ne valuta l'impatto sulle persone e sugli ecosistemi e l'esposizione durante l'uso, in conformità ai requisiti applicabili in materia di valutazione dei pericoli. I processi di produzione non comprendono l'estrazione e la lavorazione iniziale delle materie prime. Se esistono solo uno o due processi di fabbricazione, si dovranno identificare e valutare tutti i componenti chimici di processo.

#### **7.4.3 Livello di manutenzione/operativo**

Il richiedente riceve un punto se identifica e valuta le sostanze chimiche preoccupanti sulla base delle informazioni riportate nelle schede di sicurezza utilizzando l'Allegato 1 per il 50% (per quantità di acquisto) di tutte le sostanze chimiche di manutenzione e operative non direttamente utilizzate nella fabbricazione del prodotto e ne valuta l'impatto sulle persone e sugli ecosistemi. Tale credito si applica allo stabilimento in cui avviene la fabbricazione o l'assemblaggio finale.

#### **7.4.4 Strategia di riduzione delle sostanze chimiche**

Il richiedente riceve un punto se sviluppa una strategia volta a migliorare la salute pubblica e ambientale riducendo l'uso di materiali e processi che hanno impatti significativi nel corso del proprio ciclo di vita. La strategia si fonderà sui risultati di cui ai punti 7.4.1, 7.4.2 e 7.4.3. Il concetto di significatività si basa sulla quantità di sostanze chimiche utilizzate, sull'impatto relativo, sulle categorie di impatto applicabili, sulla probabilità di impatto e sulla fattibilità.

## **7.5 RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE PREOCCUPANTI**

L'organizzazione deve ridurre al minimo l'impatto sulla salute delle persone e degli ecosistemi delle sostanze chimiche utilizzate o associate alla produzione di mobili.

### **7.5.1 Eliminazione dai prodotti**

L'organizzazione è tenuta a documentare che il prodotto non contiene sostanze chimiche preoccupanti appartenenti alle seguenti categorie, come da elenco dell'Allegato 1, in quantità superiori a 100 mg/kg. Il richiedente riceve due punti per ogni categoria di impatto che dimostri non essere presente al di sopra di 100 mg/kg (massimo otto punti disponibili):

- persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT); e
- tossico per la riproduzione; e
- cancerogeno; e
- interferente endocrino.

### **7.5.2 Riduzione o eliminazione dai processi**

Posto l'adempimento dei requisiti di cui al punto 7.4.2, il richiedente può ottenere punti aggiuntivi riducendo o eliminando le sostanze chimiche preoccupanti sulla base delle informazioni riportate nelle schede di sicurezza e facendo riferimento all'Allegato 1.

In alternativa, si possono guadagnare punti anche riducendo o eliminando altre sostanze chimiche, in aggiunta a quelle indicate sulla base delle schede di sicurezza, che contribuiscono a una o più delle categorie di impatto elencate di seguito.

1. Persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT)
2. Tossico per la riproduzione
3. Cancerogeno
4. Interferente endocrino (DE)
5. Acidificazione
6. Tossicità acquatica
7. Eutrofizzazione
8. Riscaldamento globale
9. Formazione di smog fotochimico
10. Riduzione dell'ozono stratosferico
11. Tossicità terrestre.

*NOTA: nel documento guida è disponibile un riferimento informativo per le sostanze chimiche appartenenti alle categorie di impatto Acidificazione, Tossicità acquatica, Eutrofizzazione, Riscaldamento globale, Formazione di smog fotochimico, Riduzione dell'ozono stratosferico o Tossicità terrestre.*

Il richiedente può guadagnare punti soddisfacendo i criteri seguenti, ma non più di quattro punti totali per il credito di cui al punto 7.5.2, indipendentemente dal numero di criteri soddisfatti oltre tale limite.

### **7.5.2.1 Riduzione percentuale**

Al momento della certificazione iniziale, il richiedente riceve:

- Un punto per la comprovata riduzione del 5 - 9% su base assoluta, o del 10 - 19% su base normalizzata, di una o più sostanze chimiche facenti capo a una o più delle categorie di cui sopra;  
Oppure
- Due punti per la comprovata riduzione del 10 - 15% su base assoluta, o del 20 - 29% su base normalizzata, di una o più sostanze chimiche facenti capo a una o più delle categorie di cui sopra;  
Oppure
- Tre punti per la comprovata riduzione del 16 - 19% su base assoluta, o del 30 - 39% su base normalizzata, di una o più sostanze chimiche facenti capo a una o più delle categorie di cui sopra;  
Oppure
- Quattro punti per la comprovata riduzione del 20% o più, su base assoluta, o del 40% o più, su base normalizzata, di una o più sostanze chimiche facenti capo a una o più delle categorie di cui sopra; o per l'eliminazione di sostanze chimiche appartenenti a una o più delle categorie di cui sopra.

Al momento della ricertificazione, il richiedente potrà guadagnare punti in questa categoria dimostrando ulteriori riduzioni a incrementi del 5% su base assoluta, o del 10% su base normalizzata, mostrando i livelli di riduzione di cui sopra in un diverso gruppo di sostanze chimiche, senza incrementi nel precedente gruppo di sostanze chimiche.

### **7.5.2.2 Concentrazione massima**

È possibile guadagnare punti se si documenta che i processi utilizzati per fabbricare il prodotto non contengono alcuna sostanza chimica preoccupante (cfr. Allegato 1) a una concentrazione superiore allo 0,1% in una o più delle categorie di impatto elencate. Il richiedente riceve un punto per ciascuna delle categorie indicate al punto 7.5.2 (1-4) di cui possa dimostrare l'assenza in concentrazioni superiori a quella specificata sopra.

Una sostanza chimica è rilevante ai fini del punto 7.5.2 se presente e/o rilasciata in qualsiasi fase della lavorazione del prodotto finito. La presenza o il rilascio durante la lavorazione può essere intenzionale o non intenzionale; diretto o indiretto (ad esempio, sostanze chimiche aggiunte intenzionalmente o livelli di fondo). Ai fini del punto 7.5.2, una sostanza chimica preoccupante si ritiene eliminata con successo se la presenza o il rilascio della stessa nel processo è inferiore allo 0,1%. Laddove la riduzione si ottenga mediante sostituzione, non dovranno intervenire incrementi netti di sostanze chimiche appartenenti ad alcuna delle categorie di cui sopra.

### **7.5.3 Riduzioni dalle attività di manutenzione e operative**

Posto l'adempimento dei requisiti di cui al punto 7.4.3, il richiedente può ottenere punti aggiuntivi riducendo e/o eliminando le sostanze chimiche preoccupanti sulla base delle informazioni riportate nelle schede di sicurezza e facendo riferimento all'Allegato 1.

In alternativa, si possono guadagnare punti anche riducendo e/o eliminando altre sostanze chimiche, in aggiunta a quelle indicate sulla base delle schede di sicurezza, che contribuiscono alle categorie di impatto elencate di seguito dal n. 5 al n. 11.

1. Persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT)
2. Tossico per la riproduzione; e/o
3. Cancerogeno; e/o
4. Interferente endocrino (ED); e/o  
(per 1-4, cfr. Allegato 1)
5. Acidificazione;
6. Tossicità acquatica;
7. Eutrofizzazione;
8. Riscaldamento globale;
9. Formazione di smog fotochimico;
10. Riduzione dell'ozono stratosferico; o
11. Tossicità terrestre.

Al momento della certificazione iniziale, il richiedente riceve:

- Un punto per la comprovata riduzione del 20% o più, su base assoluta, o del 40% o più, su base normalizzata, di una o più sostanze chimiche facenti capo alle categorie di cui sopra; o per l'eliminazione di una o più sostanze chimiche appartenenti a una o più delle categorie di cui sopra.

Al momento della ricertificazione, il richiedente potrà guadagnare un punto in questa categoria dimostrando ulteriori riduzioni a incrementi del 10% su base assoluta, o del 20% su base normalizzata, mostrando i livelli di riduzione di cui sopra in un diverso gruppo di sostanze chimiche, senza incrementi nel precedente gruppo di sostanze chimiche.

Tale credito si applica allo stabilimento in cui avviene la fabbricazione o l'assemblaggio finale.

#### **7.5.4 Riduzione dei rifiuti pericolosi e delle emissioni in atmosfera**

L'ambito applicativo di questi crediti comprende:

- Finitura (ad es. placcatura, rivestimento, incollaggio, operazioni correlate di pulizia/sgrassaggio e assemblaggio) del prodotto e dei componenti.

E

- Fabbricazione (ad es., saldatura, fusione, formatura, stampaggio, operazioni correlate di pulizia/grassaggio) dei componenti del prodotto.
- Possono essere escluse le operazioni di finitura e fabbricazione di piccoli componenti (es. chiusure, viti, rondelle, piedini, targhette), che insieme non costituiscono più del 5% in peso del prodotto. Sono altresì esclusi dall'ambito di questo credito le attività di estrazione e di lavorazione iniziale (compresa la laminazione, la fusione) delle materie prime. Il richiedente deve includere le attività di finitura e di fabbricazione ovunque esse abbiano luogo, indicando se la valutazione riguarda impianti propri e/o impianti gestiti da un fornitore (che svolge le attività di finitura o fabbricazione per il prodotto oggetto di valutazione).

#### **7.5.4.1 Rifiuti pericolosi**

Il richiedente riceve un punto per la sede presso cui vengono effettuate le operazioni di finitura e assemblaggio se:

- riduce la quantità di rifiuti pericolosi generati di almeno il 10% su base assoluta nel periodo di riferimento.

OPPURE

- riduce la quantità di rifiuti pericolosi generati di almeno il 20% su base normalizzata nel periodo di riferimento.

OPPURE

- produce meno di 2 tonnellate di rifiuti pericolosi l'anno (tutti i rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla tipologia).

Il richiedente riceve un punto per le attività di fabbricazione se:

- riduce la quantità di rifiuti pericolosi generati di almeno il 10% su base assoluta nel periodo di riferimento.

OPPURE

- riduce la quantità di rifiuti pericolosi generati di almeno il 20% su base normalizzata nel periodo di riferimento.

OPPURE

- produce meno di 2 tonnellate di rifiuti pericolosi l'anno (tutti i rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla tipologia).

In presenza di una sola sede, e nel caso in cui la quantità di rifiuti pericolosi sia inferiore a 2 tonnellate l'anno, il richiedente otterrà due punti.

#### **7.5.4.2 Emissioni in atmosfera**

*NOTA: la prima edizione del presente documento non stabilisce alcun requisito in materia di emissioni in atmosfera. L'osservanza della legislazione europea e nazionale è da ritenersi un prerequisito.*

## **7.6 MOBILI A BASSE EMISSIONI**

### **7.6.1 Emissioni di formaldeide da materiali a base di legno**

#### **7.6.1.1 Prerequisito**

I pannelli a base di legno devono soddisfare i requisiti della classe E1 stabiliti dalla norma EN 13986 allegato B.

#### **Verifica:**

I test devono essere eseguiti secondo uno dei seguenti metodi di prova:

- EN 717-1;
- EN ISO 16 000-3

Il richiedente deve dimostrare che tutti i pannelli utilizzati sono di classe E1 o superiore.

#### **7.6.1.2 Livello avanzato**

Le emissioni di formaldeide da ciascun tipo di pannello utilizzato per il prodotto non devono superare i valori limite di cui all'Allegato 7.

#### **Verifica:**

Rapporti di prova redatti da laboratori accreditati che si avvalgono dei metodi di determinazione di cui all'Allegato 7.

#### **Punti:**

Il richiedente riceve due punti se soddisfa tale requisito.

### **7.6.2 Emissioni di COV dal prodotto finito/componente**

Le emissioni di COV dal prodotto finito/componente del mobile finito non devono superare i valori limite di cui all'Allegato 8.

#### **Verifica:**

Rapporti di prova redatti da laboratori accreditati che si avvalgono dei metodi di determinazione di cui all'Allegato 8.

#### **Punti:**

Il richiedente riceve quattro punti se soddisfa tale requisito.

## **8            RESPONSABILITÀ SOCIALE**

### **8.1            PREREQUISITI**

#### **8.1.1            Gestione della salute e della sicurezza dei dipendenti**

L'organizzazione deve garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti stabilendo processi di gestione in grado di rilevare, evitare o rispondere a minacce reali e potenziali per la salute e la sicurezza del personale.

I processi devono prevedere i seguenti elementi:

- Individuazione delle norme di legge locali e nazionali in materia di salute e sicurezza applicabili alla sede;
- Nomina di un rappresentante della dirigenza con responsabilità ben definite;
- Adozione di una politica per la salute e la sicurezza dei dipendenti;
- Procedure documentate per la gestione del sistema, con un processo di azione correttiva volto a garantire la conformità normativa e a gestire le minacce effettive e potenziali per la salute e la sicurezza dei dipendenti;
- Definizione e gestione delle metriche di salute e sicurezza dei dipendenti;
- Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza rivolti ai dipendenti; e
- Valutazione periodica della conformità alle leggi applicabili in materia di salute e sicurezza, nonché alle procedure e ai requisiti interni.

In alternativa, il prerequisito si ritiene soddisfatto in caso di azienda certificata BS OHSAS 18001.

#### **8.1.2            Lavoro e diritti umani**

L'organizzazione è chiamata a proteggere e rispettare i diritti delle risorse umane a livello locale, nazionale e globale, escludendo il ricorso o il sostegno a qualsiasi forma di lavoro forzato o involontario, garantendo la volontarietà dell'occupazione delle proprie risorse ed escludendo altresì qualsiasi forma di sfruttamento o sostegno del lavoro minorile.

L'organizzazione dovrà documentare tale impegno attraverso dichiarazioni ufficiali, codici o politiche e la verifica avverrà anche in sede di esecuzione dell'audit di persona da parte dell'organismo di certificazione.

### **8.2            POLITICA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE**

All'organizzazione viene riconosciuto un punto qualora adotti una o più politiche in materia di responsabilità sociale d'impresa che disciplinino almeno quanto segue:

- Pratiche di assunzione eque;
- Formazione dei dipendenti interessati da quest'area tematica;
- Etica aziendale;
- Ricevimento di doni;
- Insider trading.

### **8.3 STANDARD ESTERNO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

All'organizzazione viene riconosciuto un punto se si attiva per migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti attuando politiche e procedure che vanno oltre i requisiti di cui al punto 8.1.1.1, conformandosi ai requisiti di uno standard esterno per sistemi di gestione della salute e della sicurezza.

In alternativa, il requisito si ritiene soddisfatto in caso di organizzazione certificata BS OHSAS 18001.

### **8.4 INCLUSIONE**

L'organizzazione può guadagnare un punto se promuove l'inclusione nell'organico, nella direzione e negli organi di governo societario, pur riconoscendo le norme particolari vigenti nei diversi paesi del mondo. La politica di inclusione da sviluppare e attuare deve prevedere i seguenti elementi:

- Individuazione e rispetto delle disposizioni e norme locali e nazionali in materia di inclusione applicabili alla struttura;
- Procedure documentate per la gestione del sistema;
- Istituzione di adeguati meccanismi di feedback;
- Processo di azione correttiva;
- Definizione e gestione di metriche di inclusione dei dipendenti e monitoraggio e reporting dei risultati interni;
- Iniziative di sensibilizzazione all'inclusione rivolte ai dipendenti; e
- Valutazione periodica della conformità alle disposizioni e norme applicabili in materia di inclusione, nonché alle procedure e ai requisiti interni.

Per realizzare le misure di cui sopra si potrebbero, ad esempio, introdurre sondaggi d'opinione tra i dipendenti, sistemi di suggerimento per i dipendenti, comitati aziendali e tavoli di confronto tra i dipendenti.

### **8.5 IMPEGNO SOCIALE E COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ**

L'organizzazione può guadagnare un punto qualora dimostri una buona cittadinanza d'impresa a beneficio delle comunità in cui opera. Tale impegno deve manifestarsi attraverso almeno due attività di volontariato e/o iniziative di contributo economico a sostegno di progetti comunitari in ogni arco temporale di 12 mesi.

### **8.6 RELAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE**

L'organizzazione deve promuovere la trasparenza attraverso il reporting pubblico delle attività di responsabilità sociale d'impresa e relativi risultati. Ove possibile, dovrà servirsi di parametri di misurazione ampiamente riconosciuti per valutare gli effetti di tali politiche e attività sugli stakeholder dell'azienda. Rispettando uno o entrambi i criteri sotto indicati, il richiedente può ottenere fino a punti, come descritto di seguito:

### **8.6.1 Livello base**

Il richiedente può guadagnare un punto se pubblica un report di responsabilità sociale che verta almeno su:

- Gestione della salute e della sicurezza dei dipendenti;
- Gestione del lavoro e dei diritti umani;
- Inclusione;
- Impegno sociale e coinvolgimento delle comunità.

### **8.6.2 Livello avanzato**

Il richiedente riceve due punti supplementari se pubblica un report sulla responsabilità sociale che copra almeno i seguenti temi della norma ISO 26000:

- l'argomento principale "Organizzazione";
- tre dei restanti temi principali;
- e all'interno di ciascuno tema principale selezionato il 40% degli argomenti trattati.

Il report sulla responsabilità sociale può anche far parte di una relazione più completa che racchiuda anche elementi ambientali o economici.

Possono essere accettati diversi report pubblicati, purché nel loro insieme soddisfino i requisiti di cui sopra.

## **8.7 SUPPLY CHAIN**

L'organizzazione deve incoraggiare il miglioramento continuo della supply chain, in particolare per quanto riguarda la responsabilità sociale. Rispettando i criteri sotto indicati, il richiedente può ottenere fino a quattro punti, come descritto di seguito:

### **8.7.1 Livello base**

Il richiedente ottiene un punto se adotta uno strumento documentato di valutazione dei fornitori (che può essere uno strumento di autovalutazione) contenente criteri di responsabilità sociale applicabili ai fornitori. Lo strumento di valutazione deve contenere criteri relativi almeno alle seguenti categorie:

- Lavoro minorile
- Lavoro forzato
- Salute e sicurezza
- La discriminazione
- Disciplina / molestie
- Orario di lavoro
- Retribuzione
- Corruzione
- Tangenti

## **8.7.2 Livello avanzato**

### **8.7.2.1 Implementazione dello strumento di autovalutazione dei fornitori**

Il richiedente ottiene due punti supplementari se soddisfa i requisiti del punto 8.7.1 e fornisce questionari di valutazione dei fornitori completati da fornitori che rappresentino almeno l'80% della spesa diretta totale in materiali per tutti i prodotti, misurata utilizzando i dati sulla spesa annua effettiva per un periodo di 12 mesi consecutivi nei due anni precedenti.

*Per i fornitori che concorrono all'80% della spesa diretta totale in materiali e che fungono da intermediari, distributori, operatori di gestione scorte, ecc. e non producono e/o assemblano i componenti/prodotti acquistati dall'organizzazione, il questionario dello strumento di valutazione deve essere compilato dai rispettivi fornitori che effettivamente producono e/o assemblano i componenti/prodotti.*

### **8.7.2.2 Codice di condotta per i fornitori**

Il richiedente guadagna un punto supplementare se, oltre a soddisfare il punto 8.7.2.1, stila un Codice di condotta per i fornitori. Il Codice di condotta deve disciplinare almeno i seguenti ambiti:

- Lavoro minorile
- Lavoro forzato
- Salute e sicurezza
- La discriminazione
- Disciplina / molestie
- Orario di lavoro
- Retribuzione
- Corruzione
- Tangenti

Il Codice di condotta deve essere firmato da fornitori che rappresentino almeno l'80% della spesa totale in materiali sostenuta dal richiedente, compresi i fornitori ad alto rischio. Tale valore è misurato utilizzando i dati sulla spesa annua effettiva per un periodo di 12 mesi consecutivi nei due anni precedenti.

*NOTA: il richiedente che si qualifica per un punto aggiuntivo in questa sezione (8.7.2.2) ottiene automaticamente i due punti di cui al punto 8.7.2.1 e il punto di cui al punto 8.7.1.*

## **8.8 ECCELLENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE**

In questa sezione, il richiedente può ottenere un punto qualora gli venga riconosciuto, da più parti, un operato d'eccellenza in materia di responsabilità sociale. L'intento di questa sezione è premiare performance eccezionali che siano state riconosciute da un ente esterno all'organizzazione del richiedente. L'assegnazione di un punto avviene come descritto di seguito.

### **8.8.1 Riconoscimento di eccellenza**

Il richiedente ottiene un punto qualora presenti tre esempi che dimostrino risultati d'eccellenza in materia di responsabilità sociale. Il riconoscimento di eccellenza deve essere avvenuto nei 12 mesi precedenti e riguardare direttamente gli ambiti elencati nella sezione 8, Responsabilità sociale.

## **Allegato 1 - Elenco delle sostanze chimiche preoccupanti**

Le sostanze chimiche preoccupanti sono tutti gli agenti chimici che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

- cancerogeno di categoria 1A e 1B (H350)
- cancerogeno di categoria 2 (H351)
- tossicità per la riproduzione di categoria 1A e 1B (H360)
- tossicità per la riproduzione di categoria 2 (H361)
- può essere nocivo per i bambini allattati al seno (H362)
- pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto di categoria 1 (H400)
- pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico di categoria 1 (H410)
- sostanze elencate nell'Allegato XVII del regolamento REACH
- sostanze elencate nell'allegato della Chemikalienverbotsverordnung tedesca

*Nota 1: le indicazioni di pericolo H fanno riferimento al sistema europeo GHS / CLP, previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.*

*Nota 2: a causa della difficoltà di identificare e raggruppare gli interferenti endocrini, queste sostanze sono attualmente escluse. Quando la Commissione europea pubblicherà un sistema di classificazione come previsto, la FEMB riesaminerà il loro inserimento nell'Allegato 1.*

*Nota 3: l'elenco dettagliato delle sostanze chimiche di cui allo standard ANSI/BIFMA e3 è sostituito dal presente allegato.*

**Allegato 2 - *Candidate List* delle sostanze estremamente preoccupanti (pubblicata ai sensi dell'articolo 59 (10) del regolamento REACH).**

L'elenco aggiornato delle sostanze candidate SVHC è reperibile qui:

<http://echa.europa.eu/candidate-list-table>

**Allegato 3 - Contaminanti nel legno riciclato (punto 5.1.2)**

La tabella seguente riporta i valori limite e i valori di incertezza di misura dei contaminanti nel legno riciclato.

<b>Gruppo di sostanze: Metalli pesanti</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (mg/kg)</b>	<b>Metodi di prova</b>
Come (Arsenico)	25 $\pm$ 3.3	DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS DIN ISO 20280, ET-AAS und Hydrid AAS
Cd (cadmio)	50 $\pm$ 8.4	DIN ISO 11047, AAS DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Cr (cromo)	25 $\pm$ 4.0	DIN ISO 11047, AAS DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Cu (rame)	40 $\pm$ 5.4	DIN ISO 11047, AAS DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Hg (mercurio)	25 $\pm$ 2.1	DIN EN 1483, AAS, AFS DIN ISO 16772, Kaltdampf-AAS oder Kaltdampf-AFS
Pb (piombo)	90 $\pm$ 14.4	DIN ISO 11047, AAS DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Fluoro	100 $\pm$ 12.3	DIN EN 212

---

<b>Gruppo di sostanze: Metalli pesanti</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (mg/kg)</b>	<b>Metodi di prova</b>
Cloro	1000 $\pm$ 86	DIN EN 212
Pentaclorofenolo (PCP)	5 $\pm$ 0.5	DIN ISO 10382 oppure DIN ISO 14154, GC-ECD, GC-MS
Oli di catrame (Benzo(a)pirene)	0.5 $\pm$ 0.01	DIN EN 1014-3

## Allegato 4 - Tessili e cuoio (punti 5.5.1 e 5.5.2)

Il presente allegato disciplina le sostanze contenute nei prodotti tessili e nel cuoio. Se il prodotto è costituito da parti in tessuto, parti in cuoio o entrambe, il presente allegato è obbligatorio per ogni parte in tessuto e per ogni parte in cuoio del prodotto. I valori limite si riferiscono sempre al peso della parte in tessuto e della parte in cuoio così come presenti nel prodotto.

### A4.1 Requisiti per i coloranti classificati come cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o potenzialmente sensibilizzanti

La tabella seguente riporta l'elenco dei coloranti che non devono essere presenti in valori superiori a 50 mg/kg  $\pm$  2,5 mg/kg di incertezza di misura per ogni singola sostanza.

<b>Gruppo di sostanze: Coloranti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o potenzialmente sensibilizzanti</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>N. CAS</b>	<b>Metodi di prova</b>
C.I. Rosso acido 26	3761-53-3	Per coloranti azoici: Tessili: EN 14362-1, EN 14362-3 Cuoio: EN 17234 Tutti gli altri coloranti: DIN 54231
C.I. Rosso basico 9	569-61-9	
C.I. Viola basico 14	632-99-5	
C.I. Nero diretto 38	1937-37-7	
C.I. Blu diretto 6	2602-46-2	
C.I. Rosso diretto 28	573-58-0	
C.I. Disperso blu 1	2475-45-8	
C.I. Disperso blu 3	2475-46-9	
C.I. Disperso blu 7	3179-90-6	
C.I. Disperso blu 26	3860-63-7	
C.I. Disperso blu 35	12222-75-2	
C.I. Disperso blu 102	12222-97-8	
C.I. Disperso blu 106	12223-01-7	
C.I. Disperso blu 124	61951-51-7	
C.I. Disperso marrone 1	12236-00-9	

<b>Gruppo di sostanze: Coloranti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o potenzialmente sensibilizzanti</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>N. CAS</b>	<b>Metodi di prova</b>
C.I. Disperso arancio 1	2581-69-3	vedi pagina sopra
C.I. Disperso arancio 3	730-40-5	
C.I. Disperso arancio 11	82-28-0	
C.I. Disperso arancio 37/76	13301-61-6	
C.I. Disperso rosso 1	2872-52-8	
C.I. Disperso rosso 11	2872-48-2	
C.I. Disperso rosso 17	3179-89-3	
C.I. Disperso giallo 1	119-15-3	
C.I. Disperso giallo 3	2832-40-8	
C.I. Disperso giallo 9	6373-73-5	
C.I. Disperso giallo 39	12236-29-2	
C.I. Disperso giallo 49	54824-37-2	

## A4.2 Requisiti per le arilammine cancerogene

La tabella seguente riporta l'elenco delle arilammine cancerogene che non devono essere presenti in valori superiori a 30 mg/kg  $\pm$  4,5 mg/kg di incertezza di misura per ogni singola sostanza.

Nota esplicativa: l'appendice III della decisione (UE) 2016/1332 della Commissione [Ecolabel UE per i mobili] contiene 24 arilammine cancerogene indicate nella seguente tabella. La voce 43 dell'Allegato XVII del regolamento REACH contiene tutte queste arilammine cancerogene ad eccezione di due sostanze: 2,4 xilidina (CAS: 95-68-1) e 2,6 xilidina (CAS: 87-62-7). Poiché l'Allegato XVII del regolamento REACH utilizza anche nomi alternativi per le sostanze, è preferibile il riferimento al numero CAS.

<b>Gruppo di sostanze: arilammine cancerogene</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>N. CAS</b>	<b>Metodi di prova</b>
4-amminodifenile	92-67-1	Tessili: EN 14362-1, EN 14362-3 Cuoio: EN 17234
Benzidina	92-87-5	
4-cloro-o-toluidina	95-69-2	
2-naftilammina	91-59-8	
o-ammino-azotoluene	97-56-3	
2-ammino-4-nitrotoluene	99-55-8	
4-cloroanilina	106-47-8	
2,4-diamminoanisolo	615-05-4	
4,4'-diamminodifenilmetano	101-77-9	
3,3'-diclorobenzidina	91-94-1	
3,3'-dimetossibenzidina	119-90-4	
3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano	838-88-0	
4,4'-ossidianilina	101-80-4	
4,4'-tiodianilina	139-65-1	
o-toluidina	95-53-4	
2,4-diamminotoluene	95-80-7	

---

<b>Gruppo di sostanze: arilammine cancerogene</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>N. CAS</b>	<b>Metodi di prova</b>
2,4,5-trimetilanilina	137-17-7	vedi pagina sopra
4-aminoazobenzene	60-09-3	
o-anisidina	90-04-0	
2,4-xilidina	95-68-1	
2,6-xilidina	87-62-7	
p-cresidina	120-71-8	
3,3'-dimetilbenzidina	119-93-7	
4,4'-metilen-bis-(2-cloro-anilina)	101-14-4	

**A4.3 Requisiti per la formaldeide di cui al punto 5.5.1**

Il valore limite per la formaldeide è di 300 mg/kg.

<b>Sostanza: Formaldeide</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (mg/kg)</b>	<b>Metodi di prova</b>
Formaldeide	300 $\pm$ 7.5	EN ISO 14184-1

**A4.4 Requisiti per la formaldeide di cui al punto 5.5.2**

Il valore limite per la formaldeide dipende dal fatto che vi sia o meno un contatto diretto con la pelle.

<b>Sostanza: Formaldeide</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (mg/kg)</b>	<b>Metodi di prova</b>
Formaldeide in parti a contatto diretto con la pelle	16 $\pm$ 2.4	EN ISO 14184-1
Formaldeide in parti senza contatto diretto con la pelle	75 $\pm$ 1.9	EN ISO 14184-1

## Allegato 5 - Materiali di imbottitura (punti 5.6.1 e 5.6.2)

### A5.1 Requisiti per la schiuma di lattice

Le tabelle seguenti riportano i valori limite per le sostanze soggette a restrizioni contenute nella schiuma di lattice.

<b>Gruppo di sostanze: Clorofenoli</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (ppm)</b>	<b>Metodi di prova</b>
fenoli monoclorurati e diclorurati (sali ed esteri)	1 $\pm$ 0.1	Per i clorofenoli, il richiedente deve presentare una relazione contenente i risultati della seguente procedura di prova. Si macinano 5 g di campione e si estraggono i clorofenoli sotto forma di fenolo (PCP), sale sodico (SPP) o esteri. Si analizzano gli estratti mediante gascromatografia (GC). La rilevazione deve essere effettuata con uno spettrometro di massa o un rivelatore a cattura di elettroni (ECD).
altri clorofenoli	0.1 $\pm$ 0.01	

<b>Gruppo di sostanze: Metalli pesanti</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (ppm)</b>	<b>Metodi di prova</b>
Come (Arsenico)	0.5 $\pm$ 0.07	DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS DIN ISO 20280, ET-AAS und Hydrid AAS
Cd (cadmio)	0.1 $\pm$ 0.02	DIN ISO 11047, AAS DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Co (Cobalto)	0.5 $\pm$ 0.06	DIN ISO 11047, AAS DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Cr (Cromo), totale	1 $\pm$ 0.11	DIN ISO 11047, AAS DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Cu (rame)	2 $\pm$ 0.24	DIN ISO 11047, AAS DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Pb (piombo)	0.5 $\pm$ 0.04	DIN ISO 11047, AAS DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Hg (mercurio)	0.02 $\pm$ 0.002	DIN EN 1483, AAS, AFS DIN ISO 16772, Kaltdampf-AAS oder Kaltdampf-AFS
Ni (nichel)	1 $\pm$ 0.1	DIN ISO 11047, AAS DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS

<b>Gruppo di sostanze: Pesticidi</b>		
(da testare solo per schiume composte da lattice naturale per almeno il 20% in peso)		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (ppm)</b>	<b>Metodi di prova</b>
Aldrin	0.04 $\pm$ 0.005	Per i pesticidi, il richiedente deve presentare una relazione contenente i risultati della seguente procedura di prova. Si estraggono 2 g di campione in un bagno a ultrasuoni con una miscela di esano/ diclorometano (85/15). L'estratto è lavato mediante agitazione in acetonitrile o cromatografia di adsorbimento su florisil. La misurazione e la quantificazione sono determinate mediante gascromatografia con rivelatore a cattura di elettroni o mediante gascromatografia accoppiata e spettrometria di massa. Il test sui pesticidi è richiesto per schiume di lattice con contenuto di lattice naturale pari ad almeno il 20%.
o,p-DDE	0.04 $\pm$ 0.005	
p,p-DDE	0.04 $\pm$ 0.005	
o,p-DDD	0.04 $\pm$ 0.005	
p,p-DDD	0.04 $\pm$ 0.005	
o,p-DDT	0.04 $\pm$ 0.005	
p,p-DDT	0.04 $\pm$ 0.005	
Diazinone	0.04 $\pm$ 0.005	
Dichlorfenthion	0.04 $\pm$ 0.005	
Dichlorvos	0.04 $\pm$ 0.005	
Dieldrin	0.04 $\pm$ 0.005	
Endrin	0.04 $\pm$ 0.005	
Eptacloro	0.04 $\pm$ 0.005	
Eptacloro epossido	0.04 $\pm$ 0.005	
Esaclorobenzene	0.04 $\pm$ 0.005	
Esaclorocicloesano	0.04 $\pm$ 0.005	
$\alpha$ -esaclorocicloesano	0.04 $\pm$ 0.005	
$\beta$ -esaclorocicloesano	0.04 $\pm$ 0.005	
$\gamma$ -esaclorocicloesano (lindano)	0.04 $\pm$ 0.005	

<b>Gruppo di sostanze: Pesticidi</b> (da testare solo per schiume composte da lattice naturale per almeno il 20% in peso)		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (ppm)</b>	<b>Metodi di prova</b>
$\delta$ -esaclorocicloesano	0.04 $\pm$ 0.005	vedi pagina sopra
Malathion	0.04 $\pm$ 0.005	
Methoxiclor	0.04 $\pm$ 0.005	
Mirex	0.04 $\pm$ 0.005	
Paration-etile	0.04 $\pm$ 0.005	
Paration-metile	0.04 $\pm$ 0.005	

<b>Gruppo di sostanze: Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (ppm)</b>	<b>Metodi di prova</b>
Butadiene	1 $\pm$ 0.14	Per il butadiene, il richiedente deve presentare una relazione contenente i risultati della seguente procedura di prova. Dopo macinazione e pesatura della schiuma di lattice, si procede al campionamento dello spazio di testa. Il contenuto di butadiene è determinato mediante gascromatografia con rilevatore a ionizzazione di fiamma.

<b>Limiti di emissione di COV per schiume di lattice dopo 24 ore in camera di prova</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite ± incertezza di misura (mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Metodi di prova</b>
1,1,1-tricloroetano	0.2 ± 0.032	Serie ISO 16000 CEN/TS 16516 Metodo di prova di cui alla decisione 2016/1332 della Commissione [Ecolabel UE per i mobili], capitolo 7.1(b)
4-Fenilcicloesene	0.02 ± 0.0032	
Disolfuro di carbonio	0.02 ± 0.0032	
Formaldeide	0,005 ± 0.0008	
Nitrosammine (NDMA, NDEA, NMEA, NDIPA, NDPA, NDBA, NPYR, NPIP, NMOR)	0.0005 ± 0.00008	
Stirene	0.01 ± 0.0016	
Tetracloroetilene	0.15 ± 0.024	
Toluene	0.1 ± 0.016	
Tricloroetilene	0.05 ± 0.008	
Cloruro di vinile	0.0001 ± 0.000016	
Cicloesene di vinile	0.002 ± 0.00032	
Idrocarburi aromatici (totale)	0.3 ± 0.048	
COV (totali)	0.5 ± 0.08	

**A5.2 Requisiti per la schiuma di poliuretano (PUR)**

La tabella seguente riporta i valori limite per le sostanze soggette a restrizioni contenute nella schiuma poliuretana.

<b>Gruppo di sostanze: Biocidi</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Restrizione</b>	<b>Metodi di prova</b>
Biocidi	non aggiunti intenzionalmente	Per i biocidi, gli ftalati e altre sostanze specifiche soggette a restrizioni, il richiedente deve presentare una dichiarazione, supportata da dichiarazioni dei fornitori della schiuma, attestante che non sono stati aggiunti intenzionalmente alla formulazione della schiuma.

<b>Gruppo di sostanze: Ritardanti di fiamma</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Restrizione</b>	<b>Metodi di prova</b>
Ritardanti di fiamma	non aggiunti intenzionalmente, a meno che non siano applicabili le eccezioni di cui sotto	Per i biocidi, gli ftalati e altre sostanze specifiche che sono soggette a restrizioni, il richiedente deve presentare una dichiarazione supportata da dichiarazioni dei fornitori della schiuma attestante che non sono stati aggiunti intenzionalmente alla formulazione della schiuma.

Deroghe alla regola “non aggiunto intenzionalmente”:

Il prodotto deve essere destinato all’uso in applicazioni in cui è richiesto il rispetto dei requisiti di protezione antincendio previsti dagli standard e dalle normative ISO, EN, degli Stati membri o del settore pubblico in materia di appalti pubblici.

Il triossido di antimonio è ammesso unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere destinato all’uso in applicazioni in cui è richiesto il rispetto dei requisiti di protezione antincendio previsti dagli standard e dalle normative ISO, EN, degli Stati membri o del settore pubblico in materia di appalti pubblici.
2. Viene utilizzato come sinergizzante con i tessuti o i tessuti spalmati.
3. Le emissioni nell’aria del luogo di lavoro in cui il ritardante di fiamma sia applicato al prodotto tessile devono rispettare un valore limite di esposizione professionale di 0,50 mg/m<sup>3</sup> per otto ore.

<b>Gruppo di sostanze: Metalli pesanti</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite ± incertezza di misura (ppm)</b>	<b>Metodi di prova</b>
Come (Arsenico)	0.2 ± 0.03	DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS DIN ISO 20280, ET-AAS und Hybrid AAS
Cd (cadmio)	0.1 ± 0.01	DIN ISO 11047, AAS DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Co (Cobalto)	0.5 ± 0.06	
Cr (Cromo), totale	1 ± 0.11	DIN ISO 11047, AAS
Cr VI (Cromo VI)	0.01 ± 0.0013	DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS

---

Cu (rame)	$2 \pm 0.24$	DIN ISO 11047, AAS DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Hg (mercurio)	$0.02 \pm 0.002$	DIN EN 1483, AAS, AFS DIN ISO 16772, Kaltdampf-AAS oder Kaltdampf-AFS
Ni (nichel)	$1 \pm 0.1$	
Pb (piombo)	$0.2 \pm 0.03$	DIN ISO 11047, AAS DIN EN ISO 11885, ICP-AES DIN ISO 22036, ICP-OES DIN EN ISO 17294-2, ICP-MS
Sb (Antimonio)	$0.5 \pm 0.04$	
Se (Selenio)	$0.5 \pm 0.06$	

<b>Gruppo di sostanze: Plastificanti</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (ppm)</b>	<b>Metodi di prova</b>
1) Dibutilftalato (DBP)	0.1% $\pm$ 0.007 peso/peso (somma di tutti gli ftalati nei mobili per bambini di età inferiore a 3 anni)  0.1% $\pm$ 0.007 peso/peso somma ftalati (1) - (4) per tutti gli altri mobili	Per il quantitativo totale di plastificanti, il richiedente deve presentare una relazione che illustri i risultati della seguente procedura di prova. L'estrazione deve essere effettuata utilizzando un metodo convalidato come l'estrazione subsonica di 0,3 g di campione in una fiala con 9 ml di t-butilmetiletere per 1 ora, seguita dalla determinazione degli ftalati mediante GC con rivelatore selettivo di massa a monitoraggio ionico singolo (modalità SIM).
2) Di-n-ottilftalato (DNOP)		
(3)Di (2-etilesile)- ftalato (DEHP, 117-81-7)(*)		
(4) Butilbenzilftalato (BBP, 85-68-7)(*)		
5) Di-iso-decilftalato (DIDP, 26761-40-0)		
6) Di-iso-nonilftalato (DINP, 28553-12-0)		
Ftalati inseriti in elenco candidati ECHA (**)	non aggiunti intenzionalmente	Per i biocidi, gli ftalati e altre sostanze specifiche soggette a restrizioni, il richiedente deve presentare una dichiarazione, supportata da dichiarazioni dei fornitori della schiuma, attestante che non sono stati aggiunti intenzionalmente alla formulazione della schiuma.

<b>Gruppo di sostanze: TDA e MDA</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (ppm)</b>	<b>Metodi di prova</b>
2,4 Toluendiammina (2,4-TDA, 95-80-7)	5.0 $\pm$ 0.3	Per il TDA e l'MDA, il richiedente deve presentare una relazione contenente i risultati della seguente procedura di prova. Estrazione di 0,5 g di campione composito in una siringa da 5 ml, da effettuarsi con 2,5 ml di soluzione acquosa all'1% di acido acetico. La siringa viene compressa e il liquido reimmesso nella siringa. Dopo aver ripetuto questa operazione 20 volte, l'estratto finale viene conservato per l'analisi. Si aggiungono altri 2,5 ml di soluzione acquosa all'1% di acido acetico alla siringa e si ripetono altri 20 cicli. Successivamente, l'estratto viene combinato con il primo estratto e diluito a 10 ml in un matraccio tarato con acido acetico. Gli estratti sono analizzati mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC-UV) o HPLC-MS. Se si esegue l'HPLC-UV e si sospetta un'interferenza, si effettua una nuova analisi con cromatografia liquida ad alte prestazioni e spettrometria di massa (HPLC-MS).
4,4'-Diaminodifenilmetano (4,4'-MDA, 101-77-9)	5.0 $\pm$ 0.4	

<b>Gruppo di sostanze: Composti organici dello stagno</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (ppb)</b>	<b>Metodi di prova</b>
Tributilstagno (TBT)	50 $\pm$ 3	Per i composti organici dello stagno, il richiedente deve presentare una relazione contenente i risultati della seguente procedura di prova. Si miscchia un campione composto del peso di 1-2 g con almeno 30 ml di agente estrattivo per 1 ora in un bagno a ultrasuoni a temperatura ambiente. L'agente estrattivo deve essere una miscela composta come segue: 1.750 ml di metanolo + 300 ml di acido acetico + 250 ml di tampone (pH 4,5). Il tampone è una soluzione di 164 g di acetato di sodio in 1.200 ml di acqua e 165 ml di acido acetico, da diluire con acqua fino a raggiungere un volume di 2.000 ml. Dopo l'estrazione, le specie organometalliche dello stagno vengono derivate aggiungendo 100 $\mu$ l di tetraetilborato di sodio in tetraidrofurano (THF) (200 mg/ml di THF). Il derivato è estratto con n-esano e il campione è sottoposto a una seconda procedura di estrazione. I due estratti di esano vengono uniti e ulteriormente utilizzati per determinare i composti organostannici mediante gascromatografia con rilevazione selettiva di massa in modalità SIM.
Dibutilstagno (DBT)	100 $\pm$ 24	
Monobutilstagno (MBT)	100 $\pm$ 18	
Tetrabutylstagno (TeBT)	---	Valore $\pm$ 6% se applicabile
Monoottilstagno (MOT)	---	Valore $\pm$ 6% se applicabile
Diottilstagno (DOT)	---	Valore $\pm$ 6% se applicabile
Tricicloesilstagno (TcyT)	---	Valore $\pm$ 6% se applicabile
Trifenilstagno (TPHT)	---	Valore $\pm$ 6% se applicabile
Somma	500 $\pm$ 30	

<b>Gruppo di sostanze: Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Restrizione</b>	<b>Metodi di prova</b>
Diossine o furani clorurati o bromurati	non aggiunti intenzionalmente	Per i biocidi, gli ftalati e altre sostanze specifiche soggette a restrizioni, il richiedente deve presentare una dichiarazione, supportata da dichiarazioni dei fornitori della schiuma, attestante che non sono stati aggiunti intenzionalmente alla formulazione della schiuma.
Idrocarburi clorurati: (1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetilene)		
Fenoli clorurati (PCP, TeCP, 87-86-5)		
Esaclorocicloesano (58-89-9)		
Monometildibromo - Difenilmetano (99688-47-8)		
Nitriti		
Bifenili polibromurati (PBB, 59536-65-1)		
Pentabromodifenil etere (PeBDE, 32534-81-9)		
Ottabromodifenil etere (OBDE, 32536-52-0)		
Bifenili policlorurati (PCB, 1336-36-3)		
Terfenili policlorurati (PCT, 61788-33-8)		
Tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TRIS, 126-72-7)		
Trimetilfosfato (512-56-1)		
Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA, 545-55-1)		

<b>Gruppo di sostanze: Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Restrizione</b>	<b>Metodi di prova</b>
Tris(2-cloroetil)- fosfato (TCEP, 115-96-8)		vedi pagina sopra
Dimetil metilfosfonato (DMMP, 756-79-6)		

<b>Limiti di emissione di COV per le schiume PUR dopo 72 ore in camera di prova</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite ± incertezza di misura (mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Metodi di prova</b>
Formaldeide (50-00-0)	0.005 ± 0.0008	Serie ISO 16000 CEN/TS 16516 Metodo di prova di cui alla decisione 2016/1332 della Commissione [Ecolabel UE per i mobili], capitolo 7.2(b)
Toluene (108-88-3)	0.1 ± 0.016	
Stirene (100-42-5)	0.005 ± 0.0008	
Ogni composto rilevabile classificato nelle categorie C1A o C1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008	0.005 ± 0.0008	
Somma di tutti i composti rilevabili classificati nelle categorie C1A o C1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008	0.04 ± 0.0064	
Idrocarburi aromatici	0.5 ± 0.08	

<b>Limiti di emissione di COV per le schiume PUR dopo 72 ore in camera di prova</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite ± incertezza di misura (mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Metodi di prova</b>
COV (totali)	0.5 ± 0.08	

### **A5.3 Requisiti per altri materiali di imbottitura**

È ammesso l'utilizzo di altri materiali per l'imbottitura dei mobili purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I requisiti generali relativi alle sostanze pericolose di cui al criterio 2 sono rispettati.
- Non sono utilizzati composti organici alogenati come agenti espandenti o come agenti espandenti ausiliari.
- Le piume o il piumino non possono essere utilizzati come materiale di imbottitura/riempimento da soli o in composizioni.
- Se il materiale di imbottitura/riempimento è a base di fibra di cocco gommata mediante l'uso di lattice, è richiesta la conformità ai criteri 7.1 a) e 7.1 b).

Valutazione e verifica: Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità che attesti tutti i punti seguenti:

- La natura del materiale di imbottitura/riempimento utilizzato e di qualsiasi altro materiale misto;
- Il materiale non contiene SVHC o altre sostanze pericolose che non sono oggetto di deroga specifica nella tabella 2.
- Non sono stati utilizzati composti organici alogenati come agenti espandenti o come agenti espandenti ausiliari.
- Non sono stati impiegati piume animali o piumino nel materiale di riempimento/imbottitura, da soli o in composizioni.
- In caso di fibre di cocco gommate con lattice, deve essere dimostrata la conformità al criterio A5.1 relativamente alle sostanze soggette a restrizioni e alle emissioni di COV.

**Allegato 6 - Elenco delle norme tecniche EN e ISO sui requisiti di dimensioni, sicurezza, resistenza e durata dei mobili per ufficio e non domestici (punto 5.13.1.2)**

Tavoli e scrivanie

- EN 527-1 Mobili per ufficio -- Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 1: Dimensioni
- EN 527-2 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 2: requisiti meccanici di sicurezza
- EN 15372 Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici

Sedie

- EN 1335-1 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni
- EN 1335-2 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza
- CEN/TR 1335-4 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 4: Chiarimenti su EN 1335-1:2000 (Dimensioni)
- EN 16139 Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche
- EN 12727 Mobili - Sedili su barra - Metodi di prova e requisiti di resistenza e durata

Schermi per ufficio

- EN 1023-1 Mobili per ufficio - Schermi - Parte 1: Dimensioni
- EN 1023-2 Mobili per ufficio - Schermi - Parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza

Mobili contenitori

- EN 14073-2 Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza
- EN 14074 Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durata delle parti mobili
- EN 16121 Mobili contenitori non domestici - Requisiti di sicurezza, resistenza, durata e stabilità

Altro

- EN 13150 Banchi da laboratorio. Dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova
- EN 14727 Mobili da laboratorio - Mobili contenitori per laboratorio - Requisiti e metodi di prova

**Allegato 7 - Formaldeide (punto 7.6.1.2)****7.1 Requisiti per la formaldeide**

Le tabelle seguenti riportano i valori limite per le sostanze soggette a restrizioni contenute nei pannelli a base di legno.

<b>Gruppo di sostanze: Formaldeide</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura</b>	<b>Metodi di prova</b>
Formaldeide	Pannello a base di legno: Metodi di prova da 1) a 4) nella colonna di destra: 1) $0.05 \pm 0.005$ ppm $0.062 \pm 0.0062$ mg/m <sup>3</sup> 2) $4 + 0.4$ mg/100 g 3) $1.75 \pm 0.175$ mg/m <sup>2</sup> h 4) $2.5 \pm 0.25$ mg/m <sup>2</sup> h	Secondo la definizione di cui all'allegato B della norma EN 13986, un pannello a base di legno è classificato come E1 se <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le emissioni sono equivalenti a concentrazioni allo stato stazionario inferiori o uguali a 0,1 ppm (0,124 mg/m<sup>3</sup>) di formaldeide dopo 28 giorni di test in camera di prova secondo la norma EN 717-1 oppure</li> <li>2) il tenore di formaldeide è inferiore o uguale a 8 mg/100 g di cartone essiccato in forno, misurato secondo la norma EN 120, oppure</li> <li>3) i tassi di emissione di formaldeide sono inferiori o uguali a 3.5 mg/m<sup>2</sup>h secondo la norma EN 717-2 oppure</li> <li>4) le emissioni sono inferiori o uguali a 5,0 mg/m<sup>2</sup>h secondo lo stesso metodo, ma entro 3 giorni dalla produzione</li> </ol>
	MDF: Metodi di prova da 1) a 4) nella colonna di destra: 1) $0.065 \pm 0.0065$ ppm $0.081 \pm 0.0081$ mg/m <sup>3</sup> 2) $4 + 0.4$ mg/100 g 3) $2.28 \pm 0.228$ mg/m <sup>2</sup> h 4) $3.25 \pm 0.325$ mg/m <sup>2</sup> h	

**Allegato 8 - COV (punto 7.6.2)****A8.1 Requisiti per i COV**

La tabella seguente riporta i valori limite per le sostanze soggette a restrizioni contenute nel prodotto finito / componente.

<b>Gruppo di sostanze: COV</b>		
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite <math>\pm</math> incertezza di misura (mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Metodi di prova</b>
TVOC (C6 – C16)	0.4 $\pm$ 0.064	ISO 16000-9, valori determinati dopo 28 giorni
TSVOC (C16 - C22)	0.1 $\pm$ 0.016	
Somma di tutti i COV senza LCI	0.1 $\pm$ 0.016	

**Allegato 9 - Scheda di valutazione**

Rif.	Titolo	Punti possibili	Azienda	Sede prod.	Prodotto
<b>5</b>	<b>MATERIALI</b>	<b>29</b>			
5.1	Legno e materiali a base di legno				
5.1.1	Legname di provenienza legale	obblig.			obblig.
5.1.2	Contaminanti nel legno riciclato - Livello base	1			1
5.1.3	Gestione sostenibile delle foreste				
5.1.3.1	Livello base	1			1
5.1.3.2	Livello avanzato	1			1
5.2	Parti in plastica				
5.2.1	Marchatura delle parti in plastica	obblig.			obblig.
5.3	Rivestimento superficiale di parti in legno, plastica e/o metallo				
5.3.1	Restrizioni relative alle sostanze chimiche	obblig.			obblig.
5.4	Adesivi e colle				
5.4.1	Livello base - Contenuto di COV	1			1
5.4.2	Livello avanzato - Contenuto di COV	1			1
5.5	Tessili e cuoio				
5.5.1	Restrizioni relative alle sostanze chimiche	obblig.			obblig.
5.5.2	Livello base	2			2
5.6	Materiali di imbottitura				
5.6.1	Prerequisito	obblig.			obblig.
5.6.2	Livello base	2			2
5.7	Ritardanti di fiamma				
5.7.1	Prerequisito	obblig.			obblig.
5.8	Ftalati	obblig.			obblig.
5.9	Materiali di imballaggio				
5.9.1	Prerequisito	obblig.			obblig.
5.9.2	Livello base	1			1
5.9.3	Livello avanzato	1			1
5.10	Valutazione del ciclo di vita				
5.10.1	Valutazione del ciclo di vita (1)	2			2
5.10.2	Valutazione del ciclo di vita (2)	1			1
5.10.3	Valutazione del ciclo di vita (3)	1			1
5.11	Uso efficiente dei materiali				
5.11.1	Uso efficiente dei materiali (1)	1			1
5.11.2	Uso efficiente dei materiali (2)	1			1
5.12	Contenuto di riciclato				
5.12.1	Livello base	1			1
5.12.2	Livello avanzato	1			1
5.13	Responsabilità estesa del produttore				
5.13.1	Progettazione per la durata/aggiornabilità				
5.13.1.1	Prerequisito	obblig.			obblig.

Rif.	Titolo	Punti possibili	Azienda	Sede prod.	Prodotto
5.13.1.2	Livello base	1			1
5.13.1.3	Livello avanzato	1			1
5.13.2	Progettazione per la rigenerazione				
5.13.2.1	Prerequisito	obblig.			obblig.
5.13.3	Progettazione per il riciclaggio				
5.13.3.1	Prerequisito	obblig.			obblig.
5.13.4	Altre misure di facilitazione				
5.13.4.1	Prerequisito - Informazioni per l'utente	obblig.	obblig.		
5.13.4.2	Livello base				
5.13.4.2.1	Ricerca sulle opzioni di recupero	1	1		
5.13.4.2.2	Buy-back/Take-back/Leasing	1	1		
5.14	Prestazioni del prodotto				
5.14.1	Prerequisito	obblig.			obblig.
5.15	Gestione dei rifiuti solidi				
5.15.1	Prerequisito	obblig.	obblig.		
5.15.2	Generalità				
5.15.2.1	Livello base - Obiettivo di diversione al 100%	1	1		
5.15.2.2	Livello avanzato - Conseguimento del 95% di diversione	1	1		
5.16	Gestione delle acque				
5.16.1	Prerequisito	obblig.		obblig.	
5.16.2	Crediti per la gestione delle acque				
5.16.2.1	Livello base - Inventario idrico dello stabilimento	1		1	
5.16.2.2	Livello intermedio - Efficienza idrica	1		1	
5.16.2.3	Livello avanzato - Scarico delle acque reflue	2		2	
<b>6</b>	<b>ENERGIA E ATMOSFERA</b>	<b>22</b>			
6.1	Prerequisito	obblig.	obblig.		
6.2	Rendimento energetico degli edifici: baseline				
6.2.1	Rendimento energetico degli edifici: baseline (1)	1		1	
6.2.2	Rendimento energetico degli edifici: baseline (2)	2		2	
6.3	Rating del rendimento energetico degli edifici				
6.4	Certificazione del sistema di rating degli edifici	2		2	
6.5	Sistema di gestione dell'energia	2	2		
6.6	Energia incorporata				
6.6.1	Analisi Cradle-to-Cradle	1			1
6.6.2	Analisi Gate-to-Gate	1			1
6.6.3	Energia incorporata - riduzione del 10%	1			1
6.7	Consumo energetico del prodotto finito				
6.7.1	Prodotti per l'illuminazione	obblig.			obblig.
6.7.2	Consumo energetico in standby (ad es., per scrivanie sit/stand)	obblig.			obblig.
6.8	Trasporti				
6.8.1	Trasporto in entrata	1			1

Rif.	Titolo	Punti possibili	Azienda	Sede prod.	Prodotto
6.8.2	Trasporto in uscita	1			1
6.9	Energia rinnovabile prodotta on-site e off-site				
6.9.1	Livello base	1		1	
6.9.2	Livello intermedio	1		1	
6.9.3	Livello avanzato (1)	1		1	
6.9.4	Livello avanzato (2)	1		1	
6.10	Gas serra				
6.10.1	Inventario dei gas serra: baseline	1		1	
6.10.2	Riduzione dei gas serra del 2% o 4%	1		1	
6.10.3	Riduzione dei gas serra del 4% o 8%	1		1	
6.10.4	Riduzione dei gas serra del 6% o 12%	1		1	
6.10.5	Programma volontario di comunicazione delle emissioni di gas serra	2	2		
<b>7</b>	<b>SALUTE DELLE PERSONE E DEGLI ECOSISTEMI</b>	<b>31</b>			
7.1	Prerequisiti				
7.1.1	Dimostrazione di conformità	obblig.	obblig.		
7.1.2	Principali sostanze chimiche, rischi e politiche per il sistema di gestione ambientale	obblig.	obblig.		
7.2	EMAS, ISO 14001 o sistema equivalente	2		2	
7.3	Piano di gestione delle sostanze chimiche - Stabilimento	1		1	
7.4	Effetti delle sostanze chimiche di prodotto, di processo e di manutenzione				
7.4.1	Livello di prodotto (specifiche del materiale) (max.)	4			4
7.4.1.1	Livello base				
7.4.1.2	Livello intermedio				
7.4.1.3	Livello avanzato				
7.4.2	Livello di processo (sostanze chimiche di processo)	1		1	
7.4.3	Livello di manutenzione/operativo	1		1	
7.4.4	Strategia di riduzione delle sostanze chimiche	1		1	
7.5	Riduzione/eliminazione delle sostanze chimiche preoccupanti				
7.5.1	Eliminazione dai prodotti	8			8
7.5.2	Riduzione o eliminazione dal processo	4		4	
7.5.2.1	Riduzione o eliminazione dal processo (1)				
7.5.2.2	Riduzione o eliminazione dal processo (2)				
7.5.3	Riduzione dalle attività di manutenzione/operative	1		1	
7.5.4	Riduzione dei rifiuti pericolosi e delle emissioni in atmosfera				
7.5.4.1	Rifiuti pericolosi	2		2	
7.5.4.2	Emissioni in atmosfera	obblig.		obblig.	
7.6	Mobili a basse emissioni				
7.6.1	Emissioni di formaldeide da materiali a base di legno				
7.6.1.1	Prerequisito	obblig.			obblig.
7.6.1.2	Livello avanzato	2			2
7.6.2	Emissioni di COV dal prodotto finito/componente	4			4

Rif.	Titolo	Punti possibili	Azienda	Sede prod.	Prodotto
<b>8</b>	<b>RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	<b>12</b>			
8.1	Prerequisiti				
8.1.1	Gestione della salute e della sicurezza dei dipendenti	obblig.	obblig.		
8.1.2	Lavoro e diritti umani	obblig.	obblig.		
8.2	Politica in materia di responsabilità sociale	1	1		
8.3	Standard esterno per la gestione della salute e della sicurezza	1		1	
8.4	Inclusione	1		1	
8.5	Impegno sociale e coinvolgimento delle comunità	1	1		
8.6	Report sulla responsabilità sociale				
8.6.1	Livello base	1	1		
8.6.2	Livello avanzato	2	2		
8.7	Supply chain				
8.7.1	Livello base	1	1		
8.7.2	Livello avanzato				
8.7.2.1	Implementazione dello strumento di autovalutazione dei fornitori	2	2		
8.7.2.2	Codice di condotta per i fornitori	1	1		
8.8	Eccellenza in materia di responsabilità sociale				
8.8.1	Riconoscimento di eccellenza (non edilizia)	1	1		
<b>TOTALE</b>		<b>94</b>			